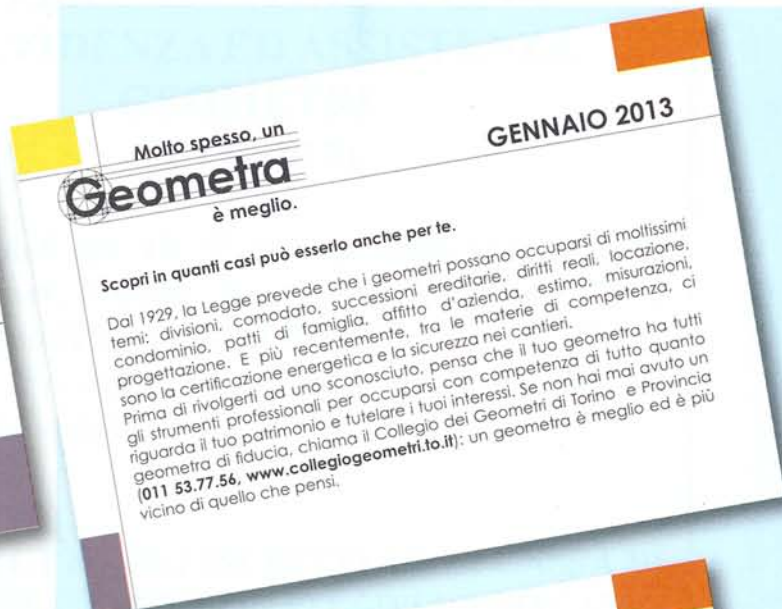


Periodico di informazione, cultura,
aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

il ^{magazine}geometra

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N° 6



Il nuovo regime IVA "per cassa"

La mediazione civile da obbligatoria a facoltativa

Esami di abilitazione 2012

16° Conferenza nazionale ASITA

Restructura 2012



*Organo del Collegio dei Geometri di
Torino e Provincia e del Collegio dei
Geometri della Valle d'Aosta*

Direttore responsabile

ILARIO TESIO

Consigliere responsabile

LUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazione

MICHELA OBERTO

**Direzione, Redazione,
Amministrazione, Pubblicità:**

Via Toselli 1 - 10129 Torino
Tel. 011537756 - fax 011533285

**Hanno collaborato a questo
numero:**

ELISABETTA AGOSTINI, STEFANO GASCO-
NE, STUDIO OSELLA DOTTORI COMMER-
CIALISTI

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa
Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948
Pubblicazione mensile con pubblicità inferio-
re al 50%

Le opinioni espresse negli articoli apparten-
gono ai singoli autori dei quali si intende ri-
spettare la libertà di giudizi, lasciando agli
stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI (2013-2017)

A norma dell'art. 10, 5° comma dello Statuto della Cassa (già art. 5 della Legge 4/2/1967, n. 37 e successive modificazioni), il Presidente della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri ha stabilito che le **elezioni del Comitato dei Delegati vengano tenute nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 2013.**

Pertanto TUTTI GLI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA, I PENSIONATI ED I PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA sono invitati a prendere parte alle elezioni dei Delegati previsti per la nostra Regione, che si terranno presso la sede del Collegio, Via Toselli 1, Torino.

Le operazioni di voto seguiranno il seguente calendario:

martedì 26 febbraio	dalle ore 9.00 alle ore 18.30
mercoledì 27 febbraio	dalle ore 9.00 alle ore 18.30
giovedì 28 febbraio	dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Tutti i Colleghi sono vivamente invitati ad intervenire, affinché l'esercizio del voto sia dimostrazione dell'attenzione della Categoria verso un reale miglioramento delle leggi previdenziali.

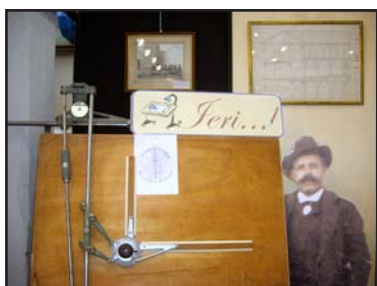
Si chiede agli aventi diritto al voto la dimostrazione di attaccamento alla Categoria, la sensibilità di sentirsi importanti nel partecipare alla votazione, il sacrificio di riservare una frazione di tempo per accedere al seggio elettorale.



La mediazione da obbligatoria diventa facoltativa, pag. 10



Coperture in Eternit amianto. Obblighi di controllo e manutenzione, pag. 27



Restructura 2012, pag. 42

Elezioni Cassa di Previdenza

pag. 1

Argomenti legislativi

Il nuovo regime IVA "per cassa"
Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 3

Le nuove regole per la cessione dei prodotti agricoli/alimentari
Studio Osella Dottori Commercialisti

pag. 5

Professione

La mediazione civile da obbligatoria a facoltativa
di Elisabetta Agostini

pag. 10

La riforma del condominio

pag. 13

Rendimento energetico in edilizia

pag. 16

Codice dei contratti

pag. 20

La Cassazione sulla servitù di passaggio coattiva

pag. 22

Sentenze in breve per la professione

pag. 24

Commissione Agricoltura

Coperture in eternit amianto

pag. 27

Commissione Sicurezza

Salute sul lavoro, sicurezza, prevenzione incendi

pag. 30

Cassa di Previdenza

Fondo Futura - La nuova previdenza complementare

pag. 34

Atti del Collegio

Esami di abilitazione 2012

pag. 36

I nuovi Colleghi abilitati

pag. 38

Convegni

16° Conferenza nazionale ASITA
di Stefano Gascone

pag. 40

Restructura 2012

pag. 42

Convegni in breve

pag. 45

Recensioni

pag. 47

Il nuovo regime IVA "per cassa"

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME

La possibilità di optare "per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa" interessa i soggetti che:

- nell'anno precedente hanno realizzato;

ovvero

- in caso di inizio dell'attività, prevedono di realizzare;
un volume d'affari non superiore a € 2.000.000.

Sul punto nella Relazione illustrativa del citato Decreto viene precisato che *"nel calcolo del volume d'affari vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell'IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile)."*

I RIFLESSI IN CAPO AL CEDENTE/PRESTATORE

Per i soggetti che optano per il regime in esame, l'IVA relativa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i soggetti in esame inoltre *"il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi"*. Poiché l'opzione è riferita alla *"liquidazio-*

Riferimenti

- **Art. 6, DPR n. 633/72**
- **Art. 7, DL n. 185/2008**
- **Art. 32-bis, DL n. 83/2012**
- **DM 11.10.2012**
- **Provvedimento Agenzia Entrate del 21.11.2012**
- **Circolare Agenzia Entrate 21.11.2012 n. 44/E**

Il "nuovo" regime IVA "per cassa" si caratterizza per l'ampliamento dell'ambito applicativo nonché per i nuovi riflessi in capo al cedente/prestatore e all'acquirente/committente. A seguito dell'emanazione dell'apposito Decreto attuativo le nuove disposizioni sono operative dall'1.12.2012



ne dell'IVA secondo la contabilità di cassa", scegliendo di versare l'IVA a debito in base a quanto incassato, anche la detrazione dell'IVA a credito è influenzata dal pagamento delle relative fatture ricevute dai vari fornitori. La scelta del nuovo regime non

può che riguardare, quindi, l'intera attività del contribuente. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E ribadisce che il soggetto che opta per il nuovo regime dell'IVA per cassa: *"non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettar-*

la ad esigibilità immediata o differita... ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate”

LIMITE TEMPORALE DEL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITÀ DELL'IVA

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ATTIVE

I soggetti che optano per il regime in esame devono adempiere ai consueti obblighi previsti dal DPR n. 633/72 (emissione delle fatture, tenuta dei registri, ecc.). In particolare nelle fatture emesse in applicazione del nuovo regime deve essere riportata la seguente annotazione: *Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.*

Sul punto nella Relazione illustrativa del citato Decreto viene precisato che *“l'omessa indicazione di tale dicitura costituirà, ai fini sanzionatori, una violazione formale”*.

Nel mese/trimestre di incasso della fattura l'IVA sarà “conteggiata a debito” nella relativa liquidazione periodica a seguito dell'avvenuta esigibilità.

In caso di incasso parziale del corrispettivo l'IVA diventa esigibile e va quindi computata nella liquidazione periodica nella proporzione tra quanto incassato e il corrispettivo complessivo della fattura. Le operazioni in esame concorrono a formare il volume d'affari e partecipano alla determinazione del pro-rata con riferimento all'anno di effettuazione.

ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI PASSIVE

La detrazione dell'IVA a credito può essere operata dal momento in

cui è pagato il relativo corrispettivo *“o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”*.

In caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell'IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Nella citata Circolare n. 44/E l'Agenzia conferma che l'opzione per il regime in commento va manifestata con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97, ossia:

- si desume dal comportamento concludente del contribuente;
- va comunicata *“nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente”*

Limitatamente al 2012, primo anno di applicazione del regime in esame, l'opzione va comunicata con il mod. IVA 2013, relativo al 2012. I soggetti che intendono avvalersi del regime dall'inizio dell'attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività. È considerata valida l'opzione comunicata tramite una dichiarazione IVA annuale “tardiva”, ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

L'opzione ha effetto:

- a partire dal 1.1 dell'anno in cui è esercitata;
- in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Le operazioni già liquidate al 31.12 dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina in esame.

Considerato che le disposizioni contenute nel DM 11.10.2012 si

applicano alle operazioni effettuate dall'1.12.2012, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa del citato Decreto, *“limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione ... ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012”*.

DECADENZA/REVOCA DELL'OPZIONE

Nel caso in cui il volume d'affari superi, in corso d'anno, il limite di € 2.000.000 il regime dell'IVA “per cassa” cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello di superamento.

In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell'opzione, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo mese di applicazione dell'IVA “per cassa” l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l'IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.

Come precisato dalla Relazione illustrativa del citato Decreto ciò è finalizzato *“ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell'imposta”*.

OPERAZIONI ATTIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

La disposizione in esame non può essere applicata per le seguenti 4 tipologie di operazioni:

1. il cedente/prestatore si avvale di “regimi speciali di determinazione” dell'IVA.

Nella citata Circolare n. 44/E l'Agenzia delle Entrate rammenta che il nuovo regime non è applicabile alle operazioni effettuate nell'ambito del:

- regime “monofase” (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72) quale ad esempio, editoria, sale e tabacchi, fiammiferi, ecc.;

- regime per l'agricoltura e attività connesse (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
 - regime del margine dei beni usati (art. 36, DL n. 41/95);
 - regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
 - regime dell'agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91).
2. l'acquirente / committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del "reverse charge";
 3. l'acquirente/committente è un soggetto privato;
 4. per le operazioni con "IVA ad

esigibilità differita" disciplinate dal comma 5 dell'art. 6, DPR n. 633/72.

OPERAZIONI PASSIVE PER LE QUALI NON È APPLICABILE IL NUOVO REGIME

L'art. 3 del Decreto attuativo in esame prevede che sono escluse dal differimento della detrazione dell'IVA a credito le seguenti operazioni:

1. acquisti di beni/servizi soggetti al "reverse charge";
2. acquisti intraUE di beni;
3. importazioni di beni;
4. estrazioni di beni da depositi IVA.

I RIFLESSI IN CAPO ALL'ACQUIRENTE/ COMMITTENTE

Inoltre il citato art. 32-bis prevede che, in ogni caso, l'acquirente/committente può detrarre l'IVA a credito al momento di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito. Ciò chiaramente non è applicabile all'acquirente che ha optato per il regime dell'IVA "per cassa".

Le nuove regole per la cessione dei prodotti agricoli/alimentari

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

L'art. 62, DL n. 1/2012, c.d. "Decreto Liberalizzazioni" ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l'utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali "ingiustificatamente" gravose

Le nuove regole, di seguito esaminate:

- fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative;
- sono in vigore dal 24.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati,

a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.

Entro il 31.12.2012 i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti redatti in forma scritta.

Le disposizioni in merito al divieto di "condotte sleali", ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, "si applicano automaticamente a tutti i contratti ... anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa".

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

La disciplina in esame è applicabile alle: "cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli opera-

tori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale".

FATTISPECIE ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina in esame:

- le cessioni effettuate al consumatore finale;
- i conferimenti:
 - di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;
 - di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
 - di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.
- "le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito".

Al fine dell'applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:

- ▶ prodotti agricoli;
- ▶ prodotti alimentari.



PRODOTTI AGRICOLI

Animali vivi
Carni e frattaglie commestibili
Pesci, crostacei e molluschi
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Piante vive e prodotti della floricoltura
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)
Cereali
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Pectina
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Melassi, anche decolorati
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

PRODOTTI ALIMENTARI

“qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani”

FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità:

- essere stipulati in forma scritta.

Va evidenziato che per forma scritta si intende:

“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;

- riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:

- nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di “centrali di acquisto”;

- nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti/

accordi:

- contratto di cessione dei prodotti;
- documento di trasporto / consegna o fattura;
- ordine di acquisto;

- negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

La presenza di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati:

- nel documento di trasporto / consegna;
- nella fattura.

In tali casi nei predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione:

“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”

CONDOTTE SLEALI

Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:

1. imposizione (diretta o indiretta) di

condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

3. subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;

4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011.

È vietato, altresì, “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che:

- prevedono servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”;
- escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti;
- determinano prezzi “sotto costo”



alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;

- impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “un termine minimo prima di poter emettere la fattura”.

È fatto salvo:

“il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:

- per le merci deteriorabili, entro 30 giorni;
- per tutte le altre merci, entro 60 giorni.

In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto:

“il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”.

RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.

Termine di pagamento

merci deteriorabili: entro 30 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

merci non deteriorabili: entro 60 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

PRODOTTI AGRICOLI/ALIMENTARI DETERIORABILI

- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
- prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
 - aW superiore a 0,91;
 - pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.

Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. La stessa è “validamente certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite:

- consegna “a mani”;
- raccomandata A.R.;
- sistema EDI (o altro mezzo equivalente).

In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti.

Sul punto va evidenziato che la locuzione “salvo prova contraria”, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa.

DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
- componente fissa pari a 7 punti percentuali;
- maggiorazione pari a 2 punti percentuali.

La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell’1%.

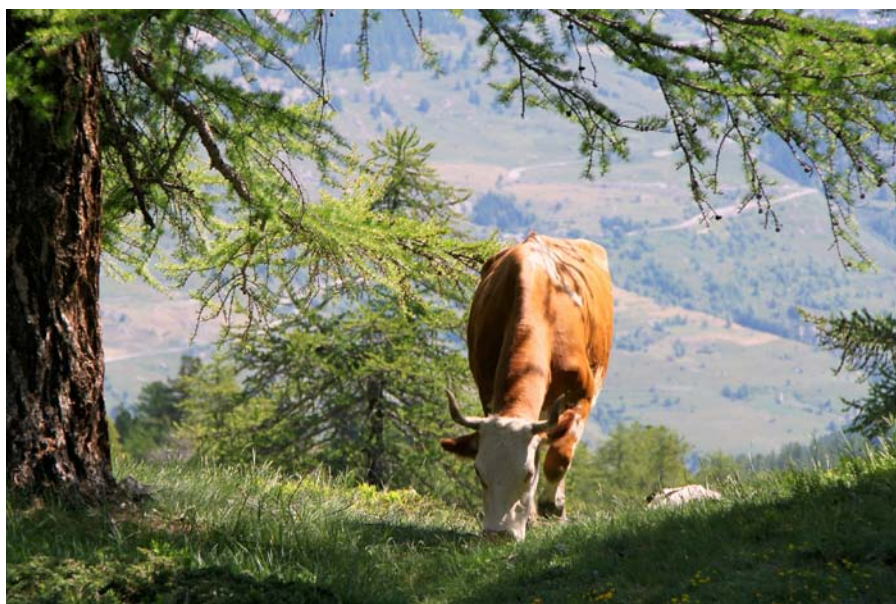
REGIME SANZIONATORIO

violazione dell'obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi	sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
condotta sleale	sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti
ritardo del pagamento	sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo

Ciò comporta che, ad esempio, al mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli/alimentari scadente nel 2° semestre 2012 sono applicabili (in automatico) gli interessi di mora nella misura del 10% (1% + 7% + 2%).

CESSIONI DI PRODOTTI ALCOLICI

Per la cessione di prodotti alcolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura *“entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”*. In caso di ritardato pagamento: *“il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di de-*



Per il settore agroalimentare inizia il percorso che vede l'obbligo di redigere il contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, scatta il divieto di pratiche commerciali sleali e soprattutto occorre rispettare i termini di pagamento di 30 o 60 giorni a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura

Adempimenti e sanzioni per l'accatastamento dei fabbricati rurali

Sul sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it sono riportate la lettera del Consiglio Nazionale Geometri del 5/12/2012 prot. 12615 di riepilogo degli adempimenti per l'accatastamento dei fabbricati rurali e le relative sanzioni e scadenze e la lettera del 6/12/2012 prot. 12638 riguardante la circ. 6/12 dell'Agenzia del Territorio per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare

La mediazione civile da obbligatoria a facoltativa

Avv. Elisabetta Agostini

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria nelle materie indicate all'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 per un vizio di eccesso di delega da parte del legislatore delegato. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe stato autorizzato dalla legge delega n. 69 del 2009 a prevedere l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in tali materie.

Sulla base, infatti, di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, "chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie elencate dalla norma" (che si riferisce ai soli diritti disponibili) "deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione", inteso quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale; dispone, altresì, che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice. In particolare, tali disposizioni eccedono dai criteri fissati dalla legge delega 69/2009 atteso il silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giurisdizionale in determinate materie, risultando, così, secondo quanto statuito con la sentenza 272/2012, in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.

Con la Sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale è stata, quindi, dichiarata incostituzionale la sola obbligatorietà della mediazione, restando comunque inalterato l'istituto

La Sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la sola obbligatorietà della mediazione, restando comunque inalterato l'istituto giuridico della mediazione stessa, che è ancora efficace ed inconfutabile

giuridico della mediazione stessa, che è ancora efficace ed inconfutabile. Merita al riguardo osservare che la Consulta non si è espressa in senso contrario alla mediazione obbligatoria in quanto tale. E' stata così fatta salva la possibilità che future norme di legge (con legge- non più, quindi, con decreti legislativi- per evitare un nuovo eccesso di delega) possano prevedere nelle medesime, o in altre materie, un tentativo obbligatorio di mediazione.

L'intervento della Consulta ha, inoltre, colpito anche alcune previsioni del decreto legislativo n. 28 del 2010 che non sono state oggetto di contestazione, ma che sono risultate incostituzionali in via consequenziale alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 D.Lgs n. 28/2010. In particolare, con l'abrogazione

della mediazione obbligatoria viene anche meno la disposizione del decreto ministeriale n. 180 del 2010 che prevedeva la riduzione di un terzo dell'indennità per l'organismo di mediazione nelle materie in cui ex art. 5 era obbligatorio il tentativo di mediazione. E' stato, altresì, dichiarato incostituzionale l'art. 8, comma 5 del D. Lgs 28/2010 nella parte in cui prevede che "dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c." ed ancora l'art. 13 dello stesso decreto nella parte in cui dispone che il "giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento al bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". In questo caso il riferimento fatto dalla norma all'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 ha portato la Consulta a decidere per l'illegittimità dello stesso. Tra le incostituzionalità derivate dichiarate dalla Consulta vi sono anche l'art. 11, comma 1, del D. Lgs 28/2010 nella parte in cui prevede che il mediatore informi le parti sul contenuto dell'art. 13, e l'art. 13 stesso. La Corte Costituzionale ha dunque collegato strettamente queste norme all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 28/2010 (in via interpretativa, in quanto nel testo delle disposizioni

non ci sono richiami espliciti) stabilendo un nesso tra la mediazione obbligatoria, la proposta del mediatore e le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata accettazione della stessa secondo i parametri fissati.

A fronte di tali considerazioni, quindi, l'istituto della mediazione è salvo e resiste, la conciliazione è stata ricondotta solo ad una libera scelta della parte. Con la recente sentenza del Giudice di costituzionalità, infatti, nulla cambia in relazione alle procedure di mediazione volontarie, a quelle delegate e a quelle nascenti da clausola contrattuale o statutaria che continueranno ad essere attivate e disciplinate dalle norme del decreto legislativo n. 28 del 2010 ancora in vigore.

Rimane, pertanto, ferma la validità dell'istituto in questione alla luce, inoltre, della constatazione che il procedimento di mediazione, a differenza dei procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie ordinarie (per i quali vige la regola dell'incertezza della durata e dei relativi costi economici), ha una durata massima molto contenuta e costi ridotti, soprattutto se si considera che costituisce uno strumento che consente di evitare il giudizio civile e dunque comporta un maggior risparmio di tempo e denaro, nonché una riduzione del carico giudiziario.

Appare utile, per completezza espositiva, illustrare sinteticamente i tipi di mediazione oggi esistenti non colpiti dalla dichiarazione di illegittimità:

a) **mediazione delegata.** E' il giudice a valutare, nel corso del procedimento giudiziario, se formulare l'invito di procedere ad una mediazione in base allo stato del processo, alla natura della causa ed al comportamento delle parti;

b) **mediazione volontaria.** Il ricorso a tale tipo di mediazione è possibile in tutte le materie in cui le parti hanno la disponibilità dei diritti controversi. In questi casi, infatti, le parti



Il procedimento di mediazione, a differenza dei procedimenti innanzi alle autorità giudiziarie ordinarie (per i quali vige la regola dell'incertezza della durata e dei relativi costi economici), ha una durata massima molto contenuta e costi ridotti

hanno la possibilità di presentare una domanda di mediazione ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della giustizia allo scopo di tentare di dirimere stragiudizialmente la controversia. La mediazione volontaria può essere esperita prima della presentazione della domanda in giudizio, nonché nel corso del giudizio ordinario o arbitrale.

c) **mediazione da contratto.** E' possibile che una clausola di mediazione sia inserita nel contratto, nello statuto o nell'atto costitutivo dell'ente che è parte della vertenza, nonché nel contratto o scrittura privata stipulata tra due o più soggetti privati. In questi casi, se il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice (o l'arbitro), su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo 4 mesi.

d) **mediazione endoprocessuale** (più correttamente conciliazione endoprocessuale). Tale forma di conciliazione può essere svolta dal giudice o dall'arbitro, anche su istanza delle

parti in lite, all'interno del processo ordinario o del procedimento arbitrale al fine di tentare una conciliazione della lite.

Di particolare interesse sono la mediazione volontaria e quella da contratto quali metodi alternativi (rispetto a quello giudiziario) di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale. Si tenga, altresì, conto che anche a livello comunitario l'orientamento espresso dal Parlamento europeo e dalla Commissione dell'Unione Europea è nel senso di incentivare il ricorso alla mediazione in ambito civile e commerciale quale metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

E' pertanto auspicabile e si invitano i professionisti geometri ad inserire in tutte le scritture private e contratti che andranno a stipulare la dicitura: "le parti concordano fin d'ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs 28/2010".

Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 851

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'Organismo, contenente l'indicazione dell'Organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Rivolgersi all' Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia significa:

- usufruire di uno strumento semplice e veloce con tempi e costi certi
- affidarsi a mediatori professionisti geometri, qualificati in materia di Conciliazione e particolarmente esperti nelle materie oggetto di mediazione:
 - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari

**Si invitano i professionisti Geometri ad inserire
in tutte le scritture private e contratti la dicitura**

“Le parti concordano fin d’ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010.”

Posta elettronica certificata

Tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

La riforma del condominio

L'amministratore

La figura dell'amministratore

Possono essere amministratori le persone fisiche dotate dei seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili;
- non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; delitti non colposi per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo riabilitazione;
- non essere interdetti o inabilitati;
- non essere annotati nell'elenco dei protesti cambiari;
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- aver frequentato corsi di formazione, iniziale e periodica.

N.B. 1) Gli ultimi due requisiti non sono necessari se l'amministratore è nominato tra i condomini; 2) per i soggetti che hanno già svolto l'attività di amministratore per almeno un anno nel triennio precedente all'entrata in vigore della riforma del condominio gli ultimi due requisiti non sono necessari (salvo l'obbligo di formazione periodica); 3) La perdita dei primi 5 requisiti comporta la cessazione dell'incarico.

Possono essere amministratori anche le società: in tal caso i requisiti devono essere posseduti dai soci il limitatamente responsabili (o dagli

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 la legge n. 220 dell'11 dicembre 2012

“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”; i nuovi provvedimenti entreranno in vigore a partire dal 18 giugno 2013.

Riportiamo una sintesi di alcune delle principali innovazioni sulla figura dell'amministratore e sull'assemblea, tratte dal seminario sulla riforma che si è svolto presso la sede del Collegio nel mese di dicembre, in due edizioni, a cura della Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare del Collegio, con relatori l'avv. Isabella Monopoli ed il dott. Enrico Pogolotti

amministratori/dipendenti che in concreto svolgono la funzione di amministratori)

Nomina dell'amministratore

- nomina obbligatoria solo quando i condomini sono più di otto;
 - se l'assemblea non provvede alla nomina lo può fare l'autorità giudiziaria su ricorso di un condomino o dell'amministratore dimissionario.
 - durata incarico: un anno e si intende rinnovato per eguale durata salvo revoca/dimissioni.
 - obblighi dell'amministratore contestualmente all'accettazione dell'incarico e a ogni successivo rinnovo:
 - comunicazione dati anagrafici, professionali e fiscali;
 - indicazione dei locali dove sono conservati i 4 registri condominiali;
 - indicazione specifica dei giorni e delle ore in cui ogni interessato può prendere visione dei registri condominiali (previo appuntamento, visione a titolo sempre gratuito, rimborso spese in caso di estrazione copie);
- NB: specificazione analitica pena la nullità della nomina dell'importo

dovuto a titolo di compenso (onorario deve intendersi ricomprensivo di tutti i compiti dell'amministratore specificati dall'art. 1130 c.c.; ex compilazione dell'elenco fornitori ai sensi 770 è onere fiscale e quindi è ricompreso dell'elenco compiti e quindi nell'onorario complessivo, non è prevedibile compenso ulteriore; si possono prevedere degli onorari ulteriori per le attività che rientrerebbero nell'onorario complessivo dell'amministratore, ma l'assemblea deve deliberare specificatamente in tal senso)

Revoca dell'amministratore

Può essere deliberata in ogni momento dall'assemblea (con le maggioranze previste per la nomina o le eventuali maggioranze inferiori previste dal regolamento di condominio) per i seguenti motivi:

- gravi irregolarità fiscali;
- mancata apertura/utilizzazione del conto corrente condominiale.

Può essere disposta dall'autorità giudiziaria dietro ricorso di anche un solo condomino per le seguenti ragioni:

- se l'amministratore non rende il

Per quanto la riforma entri in vigore il 18 giugno 2013, è consigliabile prestare attenzione alle decisioni attuali in assemblea, per evitare contrasti con le nuove norme che potrebbero condurre a contenzioso

conto della gestione (già previsto nella vecchia versione del c.c.);

- se l'amministratore non dà notizia all'assemblea di aver ricevuto una citazione in giudizio o un provvedimento amministrativo che abbiano un contenuto che esula dalle attribuzioni dell'amministratore stesso (già previsto dalla vecchia versione del c.c.);

- se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità commesse dall'amministratore.

E' inserito un nuovo elenco esemplificativo di irregolarità:

1. omessa convocazione dell'assemblea per approvazione rendiconto condominiale, o ripetuto rifiuto della convocazione assemblea per la nomina dell'amministratore;
2. mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi, o delle deliberazioni dell'assemblea;
3. mancata apertura e utilizzo del conto corrente condominiale;
4. gestione del patrimonio condominiale tale da creare confusione con il patrimonio dell'amministratore o di singoli condomini;
5. l'aver acconsentito, nonostante l'insoddisfazione del credito, alla cancellazione delle formalità trascritte nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6. qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione di somme dovute al condominio aver omesso di curare diligentemente l'azione e l'esecuzione coattiva;
7. omessa tenuta e compilazione dei vari registri condominiali;
8. l'omessa o la mancata comunicazione dei propri dati professionali, fiscali, di disponibilità per l'estrazione dei documenti.

L'amministratore revocato dall'au-

torità giudiziaria non può essere rinominato dall'assemblea.

Attribuzioni dell'amministratore

Rispetto all'originaria formulazione dell'art. 1130 c.c., che già prevedeva un elenco esemplificativo di attribuzioni, ne vengono aggiunte delle nuove ovvero:

- Esecuzione degli adempimenti fiscali relativi al condominio, cioè:
- obbligo tenuta contabilità;
- obbligo di rispondere ad eventuali quesiti dell'amministrazione finanziaria relativa al condominio;
- comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori;
- obbligo ritenuta d'acconto irpef sui pagamenti effettuati / sul compenso dell'amministratore.
- Creazione e tenuta di un registro di anagrafe condominiale: registro contenente le generalità, il codice fiscale e i dati di residenza di tutti i proprietari, titolari di diritti reali (ex. usufruttuari) e titolari di diritti personali di godimento (ex. conduttori), oltre ai dati catastali di ciascuna unità immobiliare. I condomini hanno l'onere di comunicare le variazioni all'amministratore per iscritto entro sessanta giorni. L'amministratore può richiedere le dette informazioni con raccomandata, e, se non le ottiene entro 30 giorni, addebita i costi della relativa ricerca agli inadempienti.
- Creazione e tenuta di un registro dei verbali delle assemblee, cui allegare il regolamento di condominio, se presente.
- Creazione e tenuta del registro di nomina e revoca dell'amministratore, nel quale annotare in ordine cronologico le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore che si susseguono.
- Creazione e tenuta del registro di contabilità, in cui annotare entro trenta giorni dall'effettuazione i movimenti di entrata e di uscita. È prevista la possibilità di tenere questo registro

con modalità informatizzata.

- Conservazione di tutta la documentazione relativa alla gestione condominiale e allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio.
- Obbligo di fornire ai condomini che lo richiedano le attestazioni relative ai pagamenti degli oneri condominiali e la documentazione relativa alle eventuali liti in corso.
- Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

Istituzione del Consiglio di condominio

E' nominabile dall'assemblea, in aggiunta all'amministratore, negli edifici con almeno 12 unità immobiliari.

- deve essere composto da almeno tre condomini.
- ha funzioni consultive e di controllo.

L'Assemblea

Avviso di convocazione

- Deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione;
- Deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione;
- Può essere trasmesso a mezzo posta A.R., pec, fax o consegna a mano;
- Nell'avviso di convocazione l'amministratore può fissare più riunioni consecutive (es. fissando già la data per la riunione in seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno solare di quella in prima convocazione);
- In caso di omessa, tardiva, incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione eventualmente presa è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. da parte dei dissenzienti o degli assenti.

Avviso di convocazione

Quando approva delle innovazioni / dei lavori straordinari deve costituire

obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari a quello dei lavori.

Può autorizzare la partecipazione/ collaborazione dell'amministratore a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi da enti pubblici / privati volti a favorire recupero patrimonio edilizio, vivibilità urbana, sicurezza e sostenibilità ambientale;

Può richiedere all'amministratore l'attivazione di un sito internet (maggioranza deliberativa: maggioranza intervenuti all'assemblea e ½ millesimi): deve permettere la consultazione dei documenti condominiali; le spese di attivazione e creazione sono a carico del condominio.

Nuovi quorum costitutivi/ deliberativi

Prima convocazione:

- quorum costitutivo: condomini che rappresentino due terzi del valore dell'edificio (come vecchia formulazione) e la maggioranza dei partecipanti all'edificio (vecchia formulazione prevedeva i due terzi dei partecipanti);

- quorum deliberativo: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio (uguale alla vecchia formulazione).

Seconda convocazione:

- quorum costitutivo: (introdotto ex novo) 1/3 millesimi e 1/3 dei partecipanti al condominio;

- quorum deliberativo: maggioranza intervenuti all'assemblea e 1/3 dei millesimi (uguale alla vecchia formulazione).

Quorum speciali:

- Maggioranza intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio deliberazioni in materia di:

- nomina e revoca amministratore;
- liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore;
- deliberazioni di cui agli artt. 1117-quer, 1120 comma 2, 1122-ter e 1135 terzo comma;
- ricostruzione edificio o interventi straordinari di particolare valore
- Maggioranza intervenuti e almeno



- Sono stati innalzati vari quorum deliberativi, tra cui quello per abbattere le barriere architettoniche
- Anche i singoli proprietari possono effettuare opere che servono all'uso delle fonti rinnovabili
- Si può modificare la destinazione d'uso di parti comuni con la maggioranza dell'80% dei condòmini e dei millesimi
- Ci si può distaccare dal riscaldamento centralizzato (solo se non emergono disservizi di funzionamento o aggravii) con obbligo di sostenere le spese
- In caso di manutenzione straordinaria o innovazioni va costituito un fondo di importo pari ai lavori
- Il regolamento non potrà porre un divieto alla presenza di animali
- Il conto corrente è obbligatorio, anche se l'amministratore è un condòmino
- Sarà disciplinato il rito della media-conciliazione

due terzi del valore dell'edificio: deliberazioni in materia di innovazioni

Impugnazione delibera assemblee

- Proponibile da parte dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti (nella vecchia versione non prevista la possibilità per gli astenuti di impugnare).

- Risultato ottenibile con l'impugnazione: sentenza di annullamento della delibera (aspetto che nella vecchia versione dell'art. 1137 c.c. non veniva specificato).

- L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della delibera, a meno che la sospensione sia dettata dall'autorità giudiziaria.

- L'eventuale istanza per ottenere la sospensione della delibera proposta prima dell'instaurazione della causa di merito non sospende i termini perentori per impugnare la delibera stessa.

Deleghe

- La delega deve essere data necessariamente per iscritto.

- Se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore dell'edificio.

- In caso di immobile in comproprietà si ha diritto ad un solo rappresentante in assemblea (designato dai comproprietari).

- All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Legittimazione alla partecipazione all'assemblea

Usufruttuari : hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'ordinaria amministrazione e il godimento delle cose e dei servizi comuni (perché concorrono alle relative spese in solido con i proprietari)

Nota bene: nudi proprietari e usufruttuario rispondono solidalmente per le spese condominiali

Rendimento energetico in edilizia

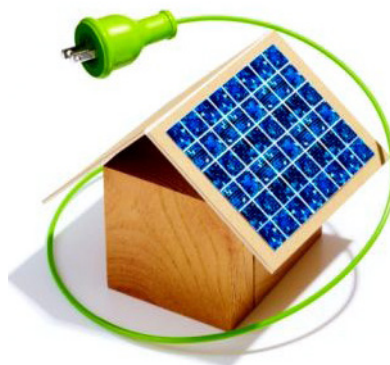
Non è più possibile l'autocertificazione in classe energetica G

Il Decreto 22/11/2012 (Gazzetta ufficiale 13/12/2012 n. 290) Ministero dello Sviluppo economico "Modifiche al DM 26 giugno 2009 in materia di certificazione energetica degli edifici" riscrive le Linee guida per la certificazione degli edifici, recependo la Direttiva UE (Direttiva 2002/91/CE) sul rendimento energetico in Edilizia e risolve altresì la procedura di infrazione europea a carico dell'Italia per l'incompleta attuazione della Direttiva stessa.

In Italia finora era possibile autodichiarare la classe di efficienza più bassa (G) e tale mezzo era sovente utilizzato per risolvere l'obbligo del rilascio della certificazione energetica in fase di compra-vendita di immobili.

L'apposito decreto modifica ora le Linee guida sostituendo la autocertificazione con procedure di certificazione semplificate già esistenti (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3), che prevedono l'utilizzo del software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2).

Nel decreto sono elencati tutti gli edifici esenti dall'obbligo di certificazione energetica, perché tecnicamente impossibile o non significativa: box, cantine, autorimesse, depositi, ruderi, scheletri strutturali e così via.



La Commissione Europea contestava, in particolare, la possibilità - prevista dalle Linee guida nazionali - per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento immobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione violava l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE.

Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l'autodichiarazione potrà essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all'Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3.

La novità riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.

Benché effettuabile con procedura semplificata, la certificazione energetica diventa dunque obbligatoria per tutti, o quasi, gli edifici, aprendo nuovi spazi di attività per i certificatori energetici.

Sono poi meglio specificati i ruoli degli enti tecnici, CTI, Enea, Cnr, per la qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica, ed è dettagliata la forma dei sistemi di calcolo di riferimento nazionale che i suddetti enti devono rendere disponibile.

Infine, il Decreto specifica meglio una disposizione che interessa i condomini: gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti hanno l'obbligo di fornire ai condomini o ai certificatori da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.

La norma è quella contenuta nell'ultimo capoverso del paragrafo 7.5 dell'allegato A del DM 26 giugno 2009 che, nella formulazione originaria, imponeva agli amministratori degli stabili un più vago obbligo di "fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari".

Per l'Ambiente e il Territorio, per esempio.

Dal 1929, la Legge prevede che i geometri possano occuparsi di moltissimi temi: divisioni, comodato, successioni ereditarie, diritti reali, locazione, condominio, patti di famiglia, affitto d'azienda, estimo, misurazioni, progettazione. I geometri, storicamente radicati e conoscitori del territorio, si occupano anche di Ambiente e Territorio tra cui: programmazione edilizia, piani di miglioramento e salvaguardia, bonifiche, inquinamento, piani di intervento/smaltimento, risparmio energetico, fonti rinnovabili. Prima di rivolgerti ad uno sconosciuto, pensa che il tuo geometra ha tutti gli strumenti professionali per occuparsi con competenza di Ambiente e Territorio.

Se non hai mai avuto un geometra di fiducia, chiama il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (**011 53.77.56, www.collegiogeometri.to.it**): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, recante "Modifica del decreto 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti modifiche:

- art. 2, comma 1, viene sostituito il "Campo di applicazione" di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009.

In particolare, rispetto alla precedente formulazione del paragrafo 2, vengono maggiormente definiti gli edifici esclusi dall'applicazione delle "Linee guida nazionali" e vengono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica, al momento dei passaggi di proprietà:

- a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;
- b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà. Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

- art. 2, comma 2, viene sostituito il paragrafo 5 dell'Allegato A del Decreto 26 giugno 2009 "Metodi di calcolo di riferimento nazionale";

- art. 2, comma 4, viene abrogata "l'autodichiarazione del proprietario" di cui al paragrafo 9 dell'Allegato A del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009.

Tale paragrafo disponeva che "Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq e ai soli fini di cui al comma 1 bis, dell'articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell'acquirente, il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti"

La Direttiva 2012/27/UE

Sulla Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo e del Consiglio n. L 315/1 del 14/11/2012, è stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Dalla lettura puntuale dell'intera Direttiva, emerge chiaramente la forte spinta data dall'Unione Europea al "risparmio energetico", per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella strategia Europa 2020, ed al ruolo rivestito, in tal senso, dagli interventi in materia di ristrutturazione degli immobili, sia di proprietà pubblica che privata.

Per immediatezza di informazione, si ritiene di mettere in evidenza alcuni punti, ritenuti di particolare interesse, ed estrapolati dalla Direttiva in argomento.

Nelle considerazioni iniziali, i punti:

(15) Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

(16) Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato

che gli immobili rappresentano il 40% del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.

(17) È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale nel territorio di uno Stato membro e da

esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli edifici del governo centrale previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.

Capo II - Efficienza nell'uso dell'energia

Articolo 4

Ristrutturazioni di immobili

Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici

residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:

- a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
- b) l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica;
- c) politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
- d) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;
- e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato.

Una prima versione della strategia è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.

Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/131/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 10 gennaio 2014 il % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m², ad eccezione degli edifici esentati a



Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 14 novembre è stata pubblicata la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica che è entrata in vigore il 4 dicembre 2012 e sarà recepita dagli Stati membri entro il 5 giugno 2014.

Essa stabilisce una serie di misure comuni per l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo principale di un risparmio dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti oltre tale data.

Viene chiesto agli Stati membri di risparmiare energia fissando obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica.

La Direttiva prevede che gli Stati membri, quindi anche l'Italia, dovranno:

- fissare obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica;
- prevedere una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati;
- adottare misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi";
- garantire che le imprese di grandi dimensioni siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente da esperti qualificati e/o accreditati.

norma del paragrafo 2. L'inventario comprende i seguenti dati:

a) la superficie coperta in m² ;

b) la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti. Omissis

Codice dei Contratti

D. Lgs. n. 163/2006, art. 6 bis

Istituita presso l'AVCP (dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici)
la Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (BDNCP)

Il DL n. 5/2012, convertito in l. n. 35/2012, ha introdotto l'art. 6 bis nel Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006). Si prevede che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (ovvero quelli di cui agli artt. da 38 a 48 del Codice dei Contratti pubblici) per la partecipazione alle procedure di gara negli appalti è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'AVCP.

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sarà il punto di raccordo ed unico contenitore delle banche dati delle amministrazioni certificanti. Le pubbliche amministrazioni appaltanti accederanno direttamente ai dati e alle informazioni presso la Banca dati per verificare il possesso dei requisiti.

La BDNCP ha l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi negli appalti pubblici (in media ogni impresa invia 27 volte la stessa documentazione in un anno). In particolare, dovrebbe permettere di ridurre sia i costi e i tempi connessi ai controlli a carico delle amministrazioni; sia i costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle procedure di gara, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni.

Ogni impresa avrà un proprio fascicolo virtuale alimentato dai dati contenuti nella BDNCP e reperibili presso le banche dati delle altre amministrazioni e attraverso l'inseri-

mento dei dati in possesso dell'operatore economico.

In tal modo, l'impresa, anziché produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti gara per gara, assolverà a tale onere mediante un unico invio alla BDNCP e l'aggiornamento delle informazioni on line.

L'iter prevede che a settembre una delibera dell'AVCP stabilisca nel dettaglio procedure e modalità della raccolta e trasmissione dei dati, nonché la griglia dei requisiti.

La legge n. 35/2012, art. 20 comma 1, lettera a) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto l'art. 6 bis al D.Lgs n. 163/2006, prevedendo:

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione

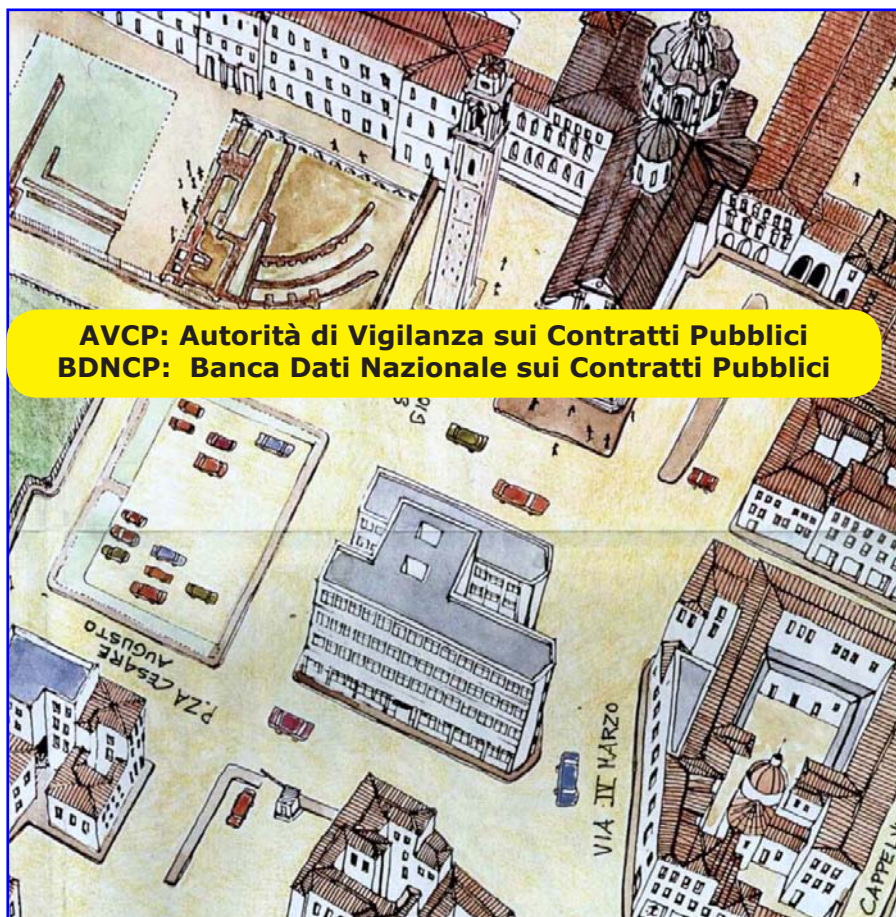
ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzio-



AVCP: Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
BDNCP: Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sarà il punto di raccordo ed unico contenitore delle banche dati delle amministrazioni certificanti. Le pubbliche amministrazioni appaltanti accederanno direttamente ai dati e alle informazioni presso la Banca dati per verificare il possesso dei requisiti.

La BDNCP ha l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi negli appalti pubblici (in media ogni impresa invia 27 volte la stessa documentazione in un anno). In particolare, dovrebbe permettere di ridurre sia i costi e i tempi connessi ai controlli a carico delle amministrazioni; sia i costi sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle procedure di gara, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni.

Ogni impresa avrà un proprio fascicolo virtuale alimentato dai dati contenuti nella BDNCP e reperibili presso le banche dati delle altre amministrazioni e attraverso l'inserimento dei dati in possesso dell'operatore economico.

In tal modo, l'impresa, anziché produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti gara per gara, assolverà a tale onere mediante un unico invio alla BDNCP e l'aggiornamento delle informazioni on line.

L'iter prevede che a settembre una delibera dell'AVCP stabilisca nel dettaglio procedure e modalità della raccolta e trasmissione dei dati, nonché la griglia dei requisiti.

omissis

L'art. 48 del Codice prevede che la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anziché acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante. Secondo l'orientamento sino ad oggi espresso dall'Autorità, fatto proprio dalla giurisprudenza, si tratta di una norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata e dall'esigenza di assicurare la serietà dell'offerta, unitamente alla celerità della conclusione del procedimento di verifica (cfr. Cons. St., sez. III ordinanza n. 2226/2012). Quindi, anche alla luce delle modifiche apportate dal citato art. 15 della l. n. 183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall'art. 48.

Detta interpretazione e, più in generale, le indicazioni fornite a proposito delle modalità di verifica dei requisiti, dovranno essere coordinate in relazione all'entrata in vigore della BDNCP ex art. 6-bis, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2013.

Si rammenta, al riguardo, che l'Autorità procederà, ai sensi del comma 2 del citato art. 6-bis, a stabilire con propria deliberazione i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella BDNCP, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. In base al successivo comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari saranno tenuti a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione esclusivamente tramite la BDNCP, a meno che non siano diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella stessa.

nali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente

decreto.

Il punto 5 della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (vedi nota prot. n. 0010711 del 19/10/2012), nel quale l'Autorità specifica:

La Cassazione sulla servitù di passaggio coattiva

La Cassazione riguardo alla costituzione di servitù di passaggio coattive ha stabilito che necessita valutare le caratteristiche morfologiche del terreno, oltre la destinazione d'uso dello stesso.

Del terreno intercluso infatti deve essere preso in considerazione lo stato morfologico onde verificare l'esistenza di una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l'una dall'altra (e ciò, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiché, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l'imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodità, atteso che il passaggio dall'una all'altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunché.

Quando, viceversa, tale accessibilità non risulti praticabile perché il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all'altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perché l'ostacolo naturale, in realtà, separa quella parte del fondo dall'altra, cioè divide il suddetto fondo

Servitù di passaggio coattivo: per la sua costituzione sono determinanti le caratteristiche morfologiche del terreno e la destinazione d'uso. Cassazione, sez. II, 15 marzo 2012, n. 4147

idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l'esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilità di collegare la parte separata del fondo all'altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento può conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitù coattiva di passaggio può ritenersi consentita.

Per la rinuncia alla servitù di passaggio non è necessario una dichiarazione standard ma solo un atto pubblico di rinuncia.

La servitù è un diritto reale di godimento su cosa altrui. Fondamentale ai fini della configurazione di questo diritto, assieme all'altruità del fondo servente rispetto a quello dominante, è l'utilità e soprattutto la diretta connessione tra essa ed il fondo.

La giurisprudenza è stata chiara

sul punto affermando che "il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e "reale" dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto)" (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).

Il diritto di servitù può essere costituito in 4 diversi modi:

- a) per volontà delle parti;
- b) per legge (es. servitù coattive)
- c) per usucapione;
- d) per destinazione del padre di famiglia.

Qualunque sia il modo di costituzione, l'atto o il provvedimento che la sanciscono debbono essere trascritti presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari per es-



In diritto si definisce servitù (o servitù prediale nel caso di terreni) un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in “un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario” (art. 1027 del codice civile).

Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante

sere opponibili anche ai terzi.

Così come si costituisce, la servitù può anche estinguersi.

Tra i vari modi di estinzione del diritto v'è la rinuncia ad esso da parte del suo titolare; in tal caso non è necessario l'utilizzo di formule sacramentali, basta che dall'atto scritto (questo requisito è obbligatorio) di rinuncia emerga chiaramente tale intento.

In tal senso in una recente sentenza della Corte di Cassazione si afferma che “il requisito di forma scritta stabilito dall'art. 1350, n. 5 c.c., per la rinuncia ad una servitù, può essere integrato dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso richiamati nel contratto, non essendo necessarie formule sacramentali sicché le piante planimetriche allegate ad un contratto, avente ad oggetto immobili, fanno parte integrante della dichiarazione di volontà contrattuale, quando ad esse i contraenti si siano riferiti per descrivere il bene, rimanendo, peraltro, riservata al giudice di merito la valutazione della incidenza di tali documenti sull'intento negoziale delle parti ricavato dall'esame complessivo del contratto (Cfr. Cass. n. 10457/2011; n. 6764/2003). Il giudice di appello avrebbe dovuto, quindi, valutare dette diciture apposte sugli allegati planimetrici richiamati in contratto, trattandosi di atti scritti

che se fossero stati esaminati, avrebbe potuto comportare una diversa soluzione della causa (Cfr. Cass. n. 3932/1981; n. 13263/09)” (Cass. 28 novembre 2012, n. 21127)

Da “PROFESSIONE GEOMETRA”
Associazione Nazionale

PUBBLICIZZAZIONE AGEA 2012 RISULTATI DELLE OPERAZIONI CATASTALI DI AGGIORNAMENTO

Con inizio dal giorno 29 dicembre 2012, presso l'albo on-line dei Comuni di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonché presso la sede Ufficio Provinciale di Torino, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2012, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal 29 dicembre 2012, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Agenzia.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 27/02/2013 incluso.

Sentenze in breve per la professione

Legittima l'espropriazione di immobili i cui dati catastali sono riportati in modo errato

Consiglio di Stato, sentenza 1170 del 24/11/2011

Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi su una precedente pronuncia del Tar Lazio, ha spiegato che l'inesatta individuazione del frazionamento delle particelle catastali espropriate non pregiudica la validità della procedura espropriativa.

Nel caso in cui l'errata indicazione degli estremi degli immobili non implica incertezze, ci si trova di fronte a semplici errori materiali, che possono essere rettificati in ogni momento.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso presentato contro una sentenza del Tar Lazio sull'occupazione d'urgenza e servitù perpetua di elettrodotto. I proprietari del terreno avevano infatti impugnato davanti al Tribunale Amministrativo il decreto, con cui si dava ad una società elettrica il diritto di servitù, adducendo la mancanza della notifica degli atti riguardanti la pubblica utilità dell'opera.

Secondo le valutazioni del Tar, però, il piano particolareggiato di esecuzio-

ne e l'elenco delle ditte esecutrici erano stati depositati per tempo.

Una posizione confermata in seguito dal Consiglio di Stato, che respingendo il ricorso ha riportato l'attenzione sulla necessità di aggiornamento dei dati catastali.

Anche una tettoia è rilevante per le distanze tra gli edifici

Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza 16776 del 2/10/2012

Per determinare la violazione della distanza minima tra due edifici non è necessario che il manufatto edilizio abbia le pareti, ma è sufficiente anche la realizzazione di una tettoia: costituisce infatti costruzione anche un manufatto privo di pareti ma realizzante una determinata volumetria.

Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione, che con la sen-

tenza 16776/2012 è tornata sull'argomento dello spazio minimo tra due fabbricati.

Nel caso preso in esame, la Corte ha dato torto a un ente che aveva realizzato una tettoia senza rispettare la distanza minima dal fondo confinante e danneggiando il muro di confine, riformando la sentenza del Tribunale ordinario, che invece non aveva ritenuto rilevante la struttura.

Secondo la Cassazione, infatti, anche un manufatto edilizio privo di pareti costituisce una costruzione perché realizza una volumetria.

D'altro canto, secondo la Corte una tettoia possiede comunque i requisiti di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo.

In presenza di una tettoia, quindi, la distanza deve essere misurata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha quindi

Per determinare la violazione della distanza minima tra due edifici non è necessario che il manufatto edilizio abbia le pareti, ma è sufficiente anche la realizzazione di una tettoia





imposto la rimozione della tettoia e il risarcimento dei danni per il danneggiamento del muro di confine a causa delle opere di ancoraggio.

L'interdittiva antimafia non ha efficacia sull'intero territorio nazionale e non è un atto di portata generale
Consiglio di Stato, ordinanza n. 33 del 24 settembre 2012

L'impresa che ha lavori in appalto o subappalto in più province è soggetta a una pluralità di certificazioni antimafia (una per ciascun lavoro).

La stazione appaltante è tenuta a chiedere la certificazione antimafia al Prefetto della località dove l'impresa ha la propria sede. Quindi, per fare un esempio, se l'impresa ha la propria sede nella provincia di Agrigento, il Prefetto di Agrigento ha la competenza sui lavori svolti da tale impresa in Piemonte.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nelle adunanze plenarie n. 33 (24 settembre 2012) e n. 34 (ordinanza 19 novembre 2012).

Nella pronuncia n. 33/2012, i giudici ricordano che, ai sensi dell'art.

10 del d.P.R. 30 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), le informazioni del Prefetto "sono richieste dall'amministrazione interessata" (comma 3) e se, a seguito delle verifiche disposte dalla stessa autorità emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, sono esclusivamente "le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni" che "non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti..." (comma 2).

L'interdittiva antimafia, sottolinea il Consiglio di Stato, "non è atto avente portata generale e tanto meno normativa, né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti 'diretti' nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge, con l'ulteriore conseguenza della competenza a conoscerne del T.A.R. di quella circoscrizione territoriale".

Ciò non toglie che "il Prefetto possa corrispondere con analoghe informazioni alla richiesta di altra amministrazione pubblica, ma si tratterà pur

sempre di diverso provvedimento, il quale avrà specifica efficacia inibitoria della stipulazione, approvazione o autorizzazione nei riguardi di quella amministrazione ed in relazione a quel rapporto in ragione del quale la richiesta sia stata avanzata".

Non si rilascia il titolo edilizio senza il consenso del condominio

Consiglio di Stato, sentenza n. 5128 del 28 settembre 2012

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza del 28 settembre 2012 n. 5128, quando il titolo richiesto riguarda l'uso di un bene comune.

I giudici hanno ritenuto irrilevante la circostanza che l'intervento servisse a migliorare l'illuminazione dell'unità immobiliare dei richiedenti.

La vicenda inizia con la richiesta di titolo edilizio per la realizzazione di un abbaino al piano secondo (sottotetto) dell'edificio condominiale, di pertinenza dell'appartamento di proprietà del ricorrente, al fine di aumentare l'illuminazione del locale-soggiorno la cui finestra era parzialmente coperta dall'ala del tetto dell'edificio.

Motivazione del diniego

Il comune ha rigettato la domanda di titolo abilitativo con la motivazione della mancanza del consenso scritto del condominio, sul presupposto della natura di parte comune del tetto interessato dall'opera e dell'utilizzo di una parte della cubatura urbanistica residua dell'edificio condominiale, nonché della necessità di integrare la documentazione con una verifica analitica e grafica sulla cubatura ammissibile sul lotto e di evidenziare, nella parte planimetrica, le distanze dai confini e dagli edifici.

Nel caso in esame, l'opera in contestazione era destinata a incidere sulla parte comune costituita dal tetto

dell'edificio condominiale, non solo in senso materiale ma, eventualmente, anche sotto il profilo del decoro architettonico.

L'opera deve qualificarsi come innovazione voluttuaria – e non necessaria – per rendere più comodo il godimento dell'immobile.

La medesima, al contempo, deve ritenersi idonea ad imprimere alla cosa comune una destinazione anche ad uso esclusivo del suo appartamento.

Le opinioni costanti della giurisprudenza civilistica ed amministrativa risulta alquanto contrastanti e spesso ridimensionano il concetto di decoro architettonico.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio sussiste l'obbligo per il comune di verificare il rispetto da parte dell'istante dei limiti privatistici, a condizione che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, di modo che il controllo da parte dell'ente locale si traduca in una semplice presa d'atto dei limiti medesimi senza necessità di procedere ad un esame accurato dei rapporti civilistici preesistenti.

In conclusione, il Consiglio di Stato si è pronunciato in via definitiva sul ricorso proposta dai ricorrenti e lo ha respinto per le motivazioni suesposte.

Violazione delle norme antisismiche, quando le opere di ristrutturazione compromettono la staticità dell'intero edificio

Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 30 maggio 2012, n. 8643

Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, secondo comma, c.c. va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture

dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.

Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, secondo comma, c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.

Inoltre, qualora l'apertura nei muro perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un'altra unità compresa in un diverso fabbricato, l'uso del muro comune non può ritenersi consentito a norma dell'art. 1102 c.c. in quanto non si risolve in un semplice maggiore suo godimento, ma integra una anormale e diversa utilizzazione diretta a sopperire ai bisogni di un bene al quale non è legato da alcun rapporto.

Nella specie una proprietaria aveva eseguito opere di ristrutturazione delle due unità immobiliari da lei acquistate, eliminando la già esistente scala interna di collegamento tra il 1 ed il 2 piano; mettendo in comunicazione i due appartamenti preesistenti, posti nei due diversi e contigui fabbricati; sopraelevando e rendendo abitabile il preesistente sottotetto; eliminando parte del preesistente tetto comune per realizzare un terrazzo di uso esclusivo.

PROROGA DEL PIANO CASA REGIONE PIEMONTE

Il Consiglio Regionale del Piemonte ha prorogato fino al termine del 31 dicembre 2013 il cosiddetto "Piano Casa" che permette, a determinate condizioni, gli interventi edilizi in deroga per l'ampliamento, demolizione e ricostruzione con premio volumetrico degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva. Con la legge regionale n. 1/2011 il Piano casa del Piemonte era già stato prorogato al 31 dicembre 2012 introducendo anche alcune novità normative (per esempio l'incentivazione del recupero dei sottotetti)



Coperture in Eternit amianto

Obblighi di controllo e manutenzione

di Fausto Avaro

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

La normativa italiana non impone, di solito, l'obbligo di rimozione, ma una adeguata valutazione del rischio cui segue la scelta tipo di intervento da effettuare.

Oltre alla rimozione sono possibili la sovra copertura che isola le lastre dal contatto con l'esterno e il trattamento con prodotti incapsulanti.

In ogni caso, **i proprietari di fabbricati con presenza di amianto sono obbligati a prevedere alla manutenzione periodica dei manufatti secondo le disposizioni tecniche del D.M. 06/09/1994, a pena di sanzioni.**

IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Il programma di manutenzione e controllo è l'obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, una tettoia, una stalla o un impianto o un'altra struttura contenente amianto. Dal momento in cui



Il D.M. 6/9/94 stabilisce l'obbligo per tutti i proprietari, o per i responsabili dell'attività, di immobili contenenti amianto di adottare un programma di controllo e manutenzione; in caso di inadempienza scatta la sanzione amministrativa da 3.615,00 a 18.075,00 euro

viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, fino a quando questo non verrà definitivamente rimosso con la bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.

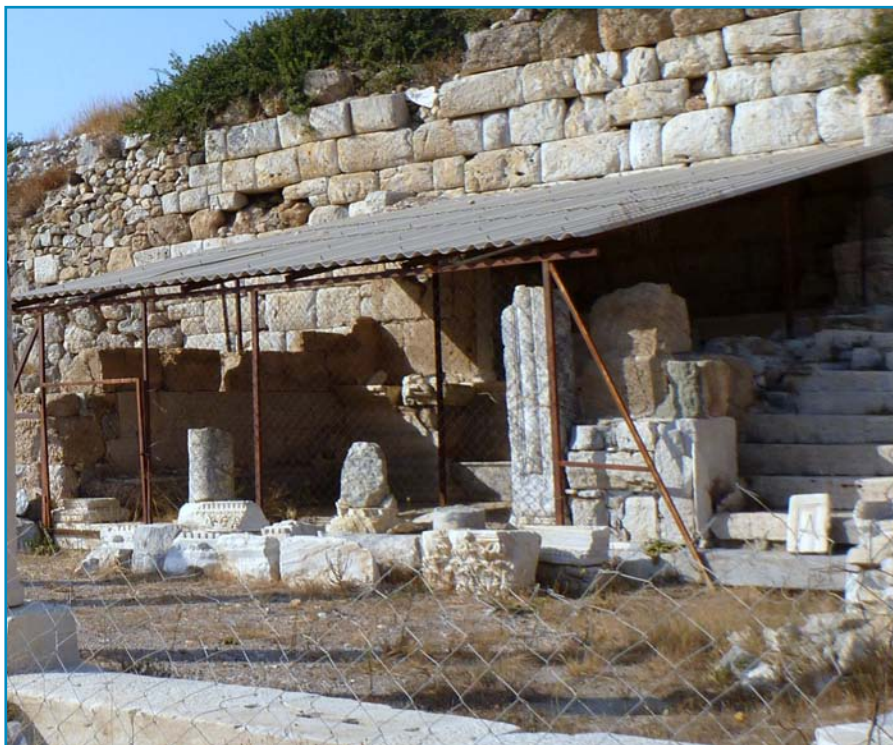
Il programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzative e procedurali, nonché di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei materiali e attraverso il corretto comportamento di tutti gli occupanti dell'edificio.

Gli obiettivi del programma sono:

- mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
- prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
- intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio;
- verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

IL PROPRIETARIO dell'immobile e/o RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' che vi si svolge deve:

- designare una figura responsabile che controlli e coordini tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali di amianto;



- tenere una documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.

Sulle installazioni soggette a interventi frequenti (caldaia, tubazioni) devono essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. Dovrà essere predisposta una procedura e tutti gli interventi di manutenzione dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.

SE NELL'EDIFICIO È PRESENTE MATERIALE INFIAMMABILE deve far ispezionare l'edificio una volta l'anno da personale in grado di valutare le condizioni di materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto va trasmessa all'Organo di Vigilanza dell'ASL. Quest'ulti-

mo può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

IL PRIMO PASSO: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994 prevede al Capitolo 2. Le modalità secondo cui deve essere effettuata la valutazione del rischio per i fabbricati in cui è presente l'amianto.

A seguito di questa valutazione, i materiali contenenti amianto devono essere classificati in uno dei seguenti gruppi:

- 2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nella quali non esiste pericolo di rilascio di fibre d'amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento. Il D.M. 06/09/94 precisa altre casistiche.

- 2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;
- materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;
- materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

LE SUPERFICI DI COPERTURA DEI TETTI RIENTRANO PRINCIPALMENTE IN QUESTA CATEGORIA, IN QUANTO I MATERIALI SONO DA TEMPO MESSI IN OPERA ED ESPOSTI ALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare il programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4 del D.M. 06/09/94.

Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

- 2c) Materiali danneggiati

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti. In questo caso il Decreto prevede la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente.

I provvedimenti possibili possono essere:

- restauro dei materiali (applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione, inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata);
- intervento di bonifica tra quelli previsti dalla normativa: rimozione, incapsulamento.

Molto spesso, un

Geometra

è meglio.

MARZO 2013**Nelle consulenze in Agricoltura, per esempio.**

Per il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), il miglioramento, l'ampliamento o la progettazione del tuo centro aziendale, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la gestione e amministrazione della tua azienda agricola, rivolgiti ad un geometra, che sin dalla Legge del 1929 ha le competenze e le conoscenze per darti una adeguata consulenza. Cerca il tuo geometra di fiducia chiamando il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (www.collegiogeometri.to.it - 011 53.77.56): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

Prezzi di San Martino 2012

La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con la collaborazione del Collegio dei Periti Agrari, dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e delle organizzazioni sindacali di Categoria ha proposto i prezzi medi indicativi per affittanze agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affitti secondo i vigenti patti contrattuali

Carne di bue grasso	al q	€ 175.00
Latte	al kg	€ 0.35
Fieno maggengo	al Mg	€ 1.30
Fieno ricetta	al Mg	€ 1.20
Fieno terzuolo	al Mg	€ 1.05
Granoturco ibrido nazionale	al q	€ 21.50
Grano tenero nazionale	al q	€ 20.00
Orzo nazionale	al q	€ 18.00
Risone	al q	€ 28.00

Erba quartirola di prato irriguo	la g.ta	€ 40.00
Granoturco a maturazione cerosa in silos	al q	€ 6.00
Paglia pressata	al Mg	€ 1.10
Letame maturo di paglia	al q	€ 1.80
Letame fresco di paglia	al q	€ 1.00
Paglia pressata in rotoballe	al Mg	€ 1.10

Torino, 12 novembre 2012

Salute sul lavoro, sicurezza, prevenzione incendi

Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative

Approvate nella Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012



Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.

Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n. 81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'esposizione a rumore durante

il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell'intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.

specifico il campo di applicazione delle Linee guida, fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio, illustra le misure di prevenzione e protezione specifiche atte a ridurre i livelli di esposizione al rumore, approfondisce gli argomenti relativi all'informazione e formazione dei lavoratori nonché della sorveglianza sanitaria.

In particolare l'elaborato:

- specifica il campo di applicazione delle Linee guida che riguarda tutte le attività svolte al chiuso o all'aperto, in cui sono presenti lavoratori esposti a rumore in modo non occa-

sionale, cioè quella condizione che comporta esposizioni superiori ai valori inferiori di azione ma per meno di 3 settimane l'anno e/o per meno di 12 giornate l'anno;

- fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio, proponendo una modalità di misura semplificata dell'esposizione a rumore, basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione e vista l'estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore, consiglia di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (LEX pari o superiore a 85 dB(A) e/o LC picco pari o superiore a 137 dB(C), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore come previsto dall'art. 191 del D. Lgs 81/08;

- illustra le misure di prevenzione e protezione specifiche atte a ridurre i livelli di esposizione al rumore, esempio interventi tecnici quali: posizionare e orientare le sorgenti in modo da ridurre l'amplificazione del segnale verso aree in cui non è necessario esporre il personale; interventi organizzativi quali: limitazione del tempo in cui i lavoratori sono esposti a livelli sonori elevati, anche mediante una rotazione del personale dalle zone più rumorose a quelle più silenziose;

- approfondisce gli argomenti relativi all'informazione e formazione dei lavoratori nonché della sorveglianza sanitaria.

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro” Schede di approfondimento

Segnalazioni dell'Associazione Geosicur www.geosicur.it

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Manuale approvato il 28 novembre scorso dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Tale manuale costituisce un approfondimento e la prosecuzione di quanto contenuto nelle Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro, pubblicate nel 2000, ed è uno strumento utile all'acquisizione dello stato dell'arte sugli aspetti tecnici della prevenzione dei rischi da esposizione a rumore.

Il Manuale è articolato in due livelli: il Primo contiene l'articolato essenziale del Manuale operativo, mentre il Secondo è composto da 30 schede. Tra queste, la settima fornisce una disamina dei criteri di scelta del personale qualificato in acustica, nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro.

Il Ministero puntualizza, sempre nella citata scheda 7, che l'istituzione degli elenchi dei tecnici competenti (regionali o provinciali), riguarda esclusivamente l'acustica ambientale, come stabilito dalla “Legge quadro sull'inquinamento acustico” n. 447 (art. 2, commi 6 e 7) del 26 ottobre 1995, (G.U. n. 125 del 30/10/1995).

Si evidenzia, altresì, che il Ministero indica gli elementi più ovvi da valutare per la scelta del consulente acustico, quali:

- appartenenza ad albo professionale (per attività professionali tipo

ingegnere, architetto, perito, geometra, altro, in quanto non esiste alcun albo dei consulenti in acustica);

- referenze sui lavori analoghi svolti;
- curriculum formativo e professionale;

Altro elemento rilevato dal Ministero, riguarda la “certificazione del personale, che rientra nel campo della volontarietà, ed in nessun modo può costituire un'autorizzazione all'esercizio di una professione”; la certificazione professio-

nale viene invece definita “uno strumento che garantisce delle alte capacità professionali ed organizzative nel settore specifico e che impegna il singolo al rispetto di un codice deontologico” (e quindi di iscrizione in un Albo professionale).

Il testo completo del Manuale in oggetto è disponibile sul sito internet

www.lavoro.gov.it

Newsletter Io scelgo la sicurezza

La newsletter Io scelgo la sicurezza (ISLS) è nata nel 2004 come strumento di comunicazione dedicato ai temi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato alla condivisione di informazioni ed esperienze maturate e alla riflessione su tematiche di particolare interesse. L'obiettivo è quello di migliorare la comunicazione tra gli operatori della prevenzione, favorendo la circolazione delle informazioni utili per lo svolgimento delle attività prevenzionali. La newsletter è anche un mezzo di diffusione e approfondimento delle disposizioni, delle misure e delle iniziative assunte a livello nazionale e regionale nei confronti dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia e delle parti sociali. Si può consultare anche l'area tematica sulla sicurezza sul lavoro. È disponibile l'archivio degli anni precedenti.



Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Interpelli

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet www.lavoro.gov.it, gli interpelli (Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) di seguito indicati:

- N. 1/2012 - risposta al quesito relativo all'applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- N. 2/2012 - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso;
- N. 3/2012 - requisiti del persona-

le destinato ad eseguire lavori sotto tensione

- Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- N. 4/2012 - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a dieci lavoratori;
- N. 5/2012 - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinato dall'art. 28 c. 1 e 1 bis D.Lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17/11/2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.

Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato al 30 luglio 2013 il termine di scadenza di alcuni provvedimenti.

Nella Tabella 2, Allegato 2, comma 388 della Legge di Sta-

bilità, tra l'altro, è stata spostata a tale data anche la facoltà concessa ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi (D. Lgs n. 81/2008 - art. 29, comma 5)

Pubblicati i nuovi modelli per le istanze ai VVF

Dal 27 novembre 2012 sono in vigore le nuove modulistiche indispensabili per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni ai comandi pro-

vinciali dei Vigili del Fuoco.

Sul sito ufficiale dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) sono consultabili e scaricabili tutti i nuovi modelli.





il geometra risponde

inverno
2013

servizio di consulenza gratuita al cittadino

a cura del Collegio dei Geometri
di Torino e Provincia



I geometri di Torino offrono ancora al Comune la loro competenza professionale, fornendo ai cittadini un servizio di consulenza gratuita nelle biblioteche civiche. L'iniziativa permette alla collettività di comprendere ed apprezzare il "valore aggiunto" dato dall'intervento dei geometri in vicende rilevanti della vita di ciascuno, per orientarsi tra argomenti come amministrazioni di immobili, stime, progettazione, misurazioni, catasto, sicurezza.

martedì 29 gennaio, ore 16.45-19.25

Biblioteca civica Cesare Pavese
via Candiolo, 79 (tel. 011 4437080)

mercoledì 6 febbraio, ore 16.45-19.45

Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
corso Corsica, 55 (tel. 011 4435990)

mercoledì 13 febbraio, ore 16.45-19.45

Biblioteca civica Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94 (tel. 011 4420740)

giovedì 21 febbraio, ore 14.00-16.40

Biblioteca civica Villa Amoretti
corso Orbassano, 200 (tel. 011 4438604)

martedì 5 marzo, ore 16.45-19.45

Biblioteca civica A. Passerin d'Entrèves
via G. Reni, 102 (tel. 011 4435205)

lunedì 11 marzo, ore 16.45-19.45

Biblioteca civica Luigi Carluccio
via Monte Ortigara, 95 (tel. 011 4428790)

venerdì 15 marzo, ore 9.00-12.00

Biblioteca civica Cascina Marchesa
corso Vercelli, 141/7 (tel. 011 4429230)

giovedì 21 marzo, ore 16.45-19.45

Biblioteca civica Primo Levi
via Leoncavallo, 17 (tel. 011 4431262)

in collaborazione con Assessorato al Bilancio e Assessorato alla Cultura della Città di Torino

Il servizio consiste in una prima consulenza gratuita
per ottenere pareri informali e porre quesiti di pronta soluzione.

VENTI MINUTI CIRCA PER OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE

PRENOTAZIONI: telefonare alle singole sedi oppure prenotare direttamente sul web all'indirizzo

<http://www.torinofacile.it/servizi/>

ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI

per problemi organizzativi via web non è possibile iscriversi per il giorno dopo o per il giorno stesso della consulenza (in questi casi verificare la possibilità di un inserimento direttamente col personale della biblioteca)

Biblioteche civiche torinesi - via della Cittadella 5, 10122 Torino - tel. 011 4429812 -

<http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche>

Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - via Toselli 1, 10129 Torino - tel. 011 537756 -

<http://www.collegiogeometri.to.it/>

Grafica a cura dell'Ufficio
Attività culturali delle
Biblioteche Civiche Torinesi
(ptt/2013)



Fondo Futura

La nuova previdenza complementare



Migliora l'offerta del presente...

...riscatta il futuro previdenziale...

Le opportunità e gli strumenti,
i nuovi servizi,

la Previdenza complementare
Fondo Pensione Futura

Il 19 novembre si è svolto un incontro di presentazione del fondo "Futura" presso la Sala Conferenze della Galleria d'Arte Moderna, che è stato anche occasione per approfondire i temi in materia previdenziale e confrontarsi con gli iscritti sugli obiettivi che la nostra Cassa di Previdenza persegue



La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), a seguito delle recenti riforme che hanno comportato una progressiva contrazione delle prestazioni pensionistiche, a partire dal 2009 ha attivato dei processi finalizzati a tutelare il futuro dei propri iscritti, garantire l'equilibrio del sistema previdenziale e l'adequatezza delle prestazioni previdenziali.

In prima analisi la CIPAG ha condotto tra i propri iscritti un'indagine conoscitiva per verificare il grado di interesse e la propensione a sottoscrivere una previdenza complementare.

Avendo avuto dall'esame dell'analisi una concreta manifestazione di interesse, si è attivata con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per individuare la forma del fondo più confacente alle necessità della categoria ed attivarne

la procedura per la sua istituzione.

Il Comitato dei Delegati CIPAG nella seduta del 24/11/2011, completata l'analisi tecnica di fattibilità, ha deliberato di istituire per gli iscritti una forma pensionistica complementare, gestita direttamente dall'Ente, con un patrimonio autonomo e separato all'interno della Cassa.

Ha preso concretezza il primo fondo di previdenza complementare di una categoria di liberi professionisti "Futura" iscritto con il n. 166 all'albo Covip.

Il Fondo "Futura" è riservato ai soli geometri liberi professionisti.

Il Fondo "Futura" nasce sul principio di separatezza contabile e patrimoniale che garantisce all'iscritto aderente che il patrimonio del fondo non potrà essere distratto dal fine al quale è destinato e che non potrà for-

mare oggetto di esecuzione da parte dei creditori del soggetto gestore e dei partecipanti.

Il Fondo "Futura" non ha scopo di lucro ed è solo finalizzato ad offrire agli iscritti, all'atto del pensionamento, una prestazione pensionistica complementare.

Aderire al Fondo "Futura" comporta la possibilità per l'iscritto di beneficiare di alcuni vantaggi, che vanno dagli sgravi fiscali, grazie alla deducibilità ed alla minore tassazione delle prestazioni, alla tutela del tenore di vita futuro.

Inoltre i professionisti che hanno già sottoscritto un fondo complementare presso un altro ente assicurativo potranno agevolmente trasferire l'intero importo in giacenza al fondo di categoria "Futura" senza alcun costo.

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL 06326861
00196 ROMA

IL PRESIDENTE

Prot. n. 832/SP del 14.12.2012
Roma, 14 dicembre 2012



Ai Sigg. Presidenti
dei Collegi Provinciali e Circondariali
LORO SEDI

Caro Presidente,

è con viva soddisfazione che Ti annuncio che Inarcheck S.p.A. - di cui la Cassa è azionista di riferimento - ha deciso di mettere a frutto la propria esperienza nella qualità del costruito sviluppando nuove attività mirate alla qualificazione delle persone che valutano il costruito.

L'attuale situazione del mercato immobiliare - caratterizzata, tra l'altro, da una notevole difficoltà da parte degli istituti di credito di erogare finanziamenti per il settore immobiliare - ha determinato l'esigenza di arricchire e migliorare le professionalità tecniche dedicate alla valutazione dello stesso.

Ciò anche in accordo alla Circolare n. 263/2006 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - la quale recepisce le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il cosiddetto documento "Basilea II").

Tale circolare prescrive che l'immobile sia stimato da un perito indipendente, intendendo per perito indipendente una "persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo" (cfr. Titolo II, Sezione IV, art. 1 della Circolare).

Questa esigenza che caratterizzerà il mercato delle valutazioni immobiliari ha incoraggiato Inarcheck SpA - dotata da più di 10 anni alla qualità del costruito attraverso l'attività di organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - a tesaurizzare la propria esperienza, rilasciando la certificazione agli Esperti nella valutazione di immobili, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024/2012.

L'ottenimento della certificazione consente a molti professionisti - che già operano nel settore delle valutazioni immobiliari - di specializzarsi per offrire al meglio la propria professionalità.

Naturalmente nelle prossime settimane, sarà cura di Inarcheck verificare con la Fondazione Geometri - e in particolare con l'Associazione GEOVAL - le possibili sinergie al fine di "mettere a sistema" le numerose potenzialità della nostra categoria nel settore.

Cordialmente

Il Presidente
Geom. Fausto Amadasi

Esami di abilitazione alla libera professione di Geometra 2012

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA SESSIONE 2012

Prima prova scrittografica

Il candidato ristrutturì l'edificio allegato in calce con una proposta progettuale che non modifichi il profilo, la planimetria della casa e le sue aperture. Il manufatto risulta ad un primo esame, dissestato, quindi bisogna provvedere a rinforzare, le fondamenta, la scala, le murature e le piattabande.

Esso deve avere al piano terra: un ingresso salone, una camera da letto, un bagno, la scala di accesso al piano superiore. Al piano superiore: due camere da letto, un bagno, la scala di accesso.

L'edificio così costituito non deve superare i 6 m alla linea di gronda e per desiderio della committenza, la copertura dovrà essere a capriata. Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o necessario per la progettazione, esegua le planimetria del manufatto, corredato da due prospetti ed una sezione dell'edificio.

Il geometra completi l'elaborato con l'esecuzione di un particolare costruttivo della capriata.

Infine, il candidato, esponga in una breve relazione i criteri adottati per i rinforzi delle fondamenta, le murature, le piattabande e in riferimento alla Regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali usati per la ricostruzione del fabbricato.

Durata massima della prova: 8 ore

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

Seconda prova scrittografica

Per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità sarà espropriata la metà di un fondo rustico, costituito da un unico appezzamento A B C D E. di cui sono note le coordinate ortogonali dei vertici. Per il punto A deve passare la linea dividente che frazionerà il fondo in due parti equivalenti. Il candidato determini la posizione della dividente che soddisfa questa condizione, essendo noti i seguenti dati:

A: $X_A > -80,00$;	$Y_A > +64,10$
B: $X_B > +32,20$;	$Y_B > +151,90$
C: $X_C > +160,40$;	$Y_C > +96,80$
D: $X_D > +209,00$;	$Y_D > -47,90$
E: $X_E > +16,70$;	$Y_E > -55,80$

Il fondo è condotto in economia diretta con indirizzo produttivo cerealicolo; la qualità di coltura effettiva, corrispondente altresì a quella indicata al Catasto, è il seminativo. Sulla porzione di fondo espropriata sono presenti fabbricati legittimamente edificati nel 1992, costituiti da una tettoia chiusa in prefabbricato, destinata al ricovero di macchine e attrezzi, della superficie coperta di 250 m², e da un'abitazione di 120 m² di superficie lorda di pavimento.

Assumendo opportunamente tutti i dati mancanti, il candidato determini, in base alle disposizioni vigenti, l'indennità di espropriazione dovuta al proprietario coltivatore diretto, nonché il corrispettivo spettante in caso di cessione volontaria.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 8 ore

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.



L'Istituto Tecnico, settore tecnologico: costruzioni, ambiente e territorio.
LA SCELTA DEL SAPER FARE, UNA SCELTA DI CARATTERE!

Scegli il saper fare. Scegli subito la professione del tuo futuro.

Costruzioni Energia Sostenibilità Ambiente Sicurezza

SCELTA DEL SAPER FARE

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

www.cng.it
www.fondazionegeometri.it

**Riforma degli Istituti tecnici
“Costruzioni, Ambiente e
Territorio” ed articolazione
“Geotecnico”**

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università ed all'istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

Benvenuti ai nuovi Colleghi abilitati

COMMISSIONE VIII GUARINI

ABRATE ALBERTO
 AGHEM DAVIDE
 AGRANO RUBEN ANGELO
 ALBRY MATTEO
 ALEMANNI GIULIA
 ANGIULLI FRANCO
 ANSALDI ROBERTO
 ANTAL MIHAI
 ANTONUCCI DIEGO
 ARCORACE ANTONIO
 ARTIRIO ANTONIO FABRIZIO
 ATTOLINO LEONE DAVIDE
 BAIMA LUCREZIA
 BANDROCO CHRISTOPHER
 BARBIERO IVAN
 BARILA' EMANUELA
 BAUDINO STEFANO
 BERBERI DENIS
 BERNARDO MARIO DECIO
 BERTACCO ALESSIO
 BERTOLINO SIMONE
 BERTONE FRANCESCA
 BLESSENT ALESSANDRO
 BOCCA LUCA
 BOERO ANDREA
 BONARRIVO ELEONORA
 BORDA FERDINANDO
 BORNENGO BARBARA
 BUONINCONTI ALESSIO
 CAGNETTI DANIELE GIUSEPPE
 CALTAGIRONE SALVATORE
 CALVO MATTEO
 CAPUTO DOMENICO
 CARRA STEFANO
 CARROZZO GIUSEPPE
 CARUSO FABIO
 CASORIA GIOVANNI
 CASSETTA BRUNO
 CAVEGLIA CRESTO STEFANO
 CERCONE ALESSANDRO
 CIANTIA FRANCESCO
 CINTURA LUCA
 CIRILLO GIUSEPPE SIMONE
 COLELLI GIORGIO
 COLOTTI IVAN
 COLTILETTI CARLO

COLUSSI VALENTINA
 COMO CLAUDIO
 COPPETA ALESSIO
 CORRADIN ROBERTO
 CORRADO ROCCO
 COSCO DANIELE

Commissari Geometri:
Guido Benedetto, Tiziano
Da Col, Paolo Rubiano

COMMISSIONE IX GUARINI

COSCO CLAUDIO
 COSTA ALESSANDRO NICOLA
 CRESSANO ALESSANDRO
 CRINITI SIMONE
 DAGASSO ANDREA
 D'ALESIO ANDREA
 DANTE SIMONE
 D'ASCOLI NICOLE ROSA
 DAVENIA MONICA
 DAVI' EMANUELA
 DELL'AIERA VINCENZO
 DELLA ROCCA ANDREA
 DEMASI FRANCESCO
 DE SALVIA LAURA
 DIANI SERGIO
 DI MAGGIO MONICA
 DOMINELLI ROSINA
 DOPPIU ENRICO MARIA
 DRAGONE MATTEO
 FENOGLIO DAVIDE
 FERELLA FRANCESCO
 FERRERO SIMONE
 FILIPPONE STEFANO
 FIORE ALESSIO
 FRATTIANNI LORIS
 GARABELLO ANDREA
 GARABELLO STEFANO
 GAUDIANO MICHELE
 GAVAROTTI GIORGIO
 GENTA LUCA ANDREA
 GILI FIVELA DAVIDE LORENZO
 GIOBERGIA VALENTINA
 GIZZI GIOVANNI LUCA
 GONELLA DARIO
 GRANIERI ANDREA

GRASSIA GIULIO
 GRASSIA SALVATORE
 GRASSO ROBERTO
 GREGNANIN PAOLO
 GROSA FEDERICA
 GUERRIERI MICHELE
 HAKIM MOHAMMED
 IMBRIANI LORENZO

Commissari Geometri: Anna
Rita Cucinelli, Veronica Gaeta,
Domenico Lucà

COMMISSIONE X GUARINI

LAGRASTA IVAN
 LEVIZZARI MATTEO
 LISA PAOLO
 MANCIN MARCO
 MARCHESAN BENSO ALESSANDRA
 MARCONETTO CHIARA
 MARINO SIMONE
 MARSEGLIA LUCA
 MARTINETTO DAVIDE DOMENICO
 MARTINI CARLO
 MASELLI JESSICA
 MASTRANGELO PASQUALE
 MATTANA DEBORA
 MERLO MERLERA DANIEL
 MICHELOTTI VALENTINO
 MIGLIORE ANDREA
 MORISCO ALESSANDRO
 NIGRA CARLO
 NISTICO' ANTONIO
 NOTA GIANLUCA
 ORLANDO ANDREA
 ORSITTO SIMONE
 OTTEMBRINI SIMONE
 PANACCIULLI DANIELE
 PANDISCIA ALBERTO
 PAPPADIA ALBERTO
 PARIZIA ROBERTO
 PASQUALINO VINCENZO
 PASTORE MARCO
 PERACCHIONE ALESSANDRO
 PERNICIARO TOMMASO
 PEROGLIO ALESSANDRO
 PIGNATTA ALBERTO

PINARD MAURIZIO ALESSANDRO
PIOVANO MARCO
PONTI ALESSANDRO
PORASSO FEDERICO
RE FRANCESCA
REGE GIANASSO LUCA
REINAUD DAVIDE
RICCA ELISA

Commissari Geometri:
Emanuele Aliotta, Alessio
Bergonzi, Ferdinando Ricca

COMMISSIONE XI
VITTORINI

RIZZO FRANCESCA
RIZZO IVAN ANTONIO
RORATO ELENA
ROSSO MAURO
ROSTAGNO FEDERICA
ROVANO GIAN FRANCO
RUSSO TESTAGROSSA ALESSANDRO

RUSSO TESTAGROSSA SIMONE
SALAMONE MARCO
SARA' STEFANIA
SARACO MARCO
SAVERINO ELISA
SAVINELLI ANDREA
SCHIRRU MICHAEL
SCRIPLIUC ARTUR
SELVATICO ALICE
SELVATICO CHIARA
SETTE MARCO
SFREGOLA LUCA
SICARI FEDERICO
SICILIANO ANDREAGIULIA
SIFLETTO ANDREA
SMALDONE DANIELE
SPINOSO ROBERTO
SQUILLARI MARCO
STEFANIA VITO
STELLA ALESSANDRA
STROPPIANA ANDREA
STURNIA PAOLO
TAGLIARINO FEDERICO

TAVERNITI CRISTIAN
TIENGO GAIA
TIZIAN ERIKA
TORTORELLI MARCO MATTEO
TRAINA FABIO
TRUMBADORE MIRKO BIAGIO
TUCCI ELEONORA
TURINI ADRIANO
VALLOMY VALERIA
VARRICCHIO ANGELO
VELLA SERENA
VENTURI MARTINA
VENUTA FEDERICO
VERONESE LINDA
VERSINO MICHELA
VICEDOMINI GIANLUCA
ZANETTI ALESSANDRO
ZIMONE MARCO
ZUCCARELLO DANIELE

Commissari Geometri: Daniele
Carità, Elio Giovine, Fabio Pagani



GEOCENTRO

il bimestrale dei Geometri e Geometri Laureati,
dal 2012 viene inviato presso le sedi dei Collegi.
I professionisti sono invitati a ritirarne copia

16° Conferenza Nazionale ASITA

Vicenza, 6 - 9 novembre 2012

di Stefano Gascone



Alla sedicesima Conferenza Nazionale ASITA, nel giorno 7 Novembre, ha presenziato il Collegio dei Geometri di Torino rappresentato dai componenti la Commissione Topografia Geometri: Luisa Rocca, Maurizio Pannoni, Luca Chiabrando, Waldemar Buttazzi, Alessandro De Grandis, Giancarlo Forti, Aldo Francone, Lorenzo Mottura, Alessandro Dicembre e Stefano Gascone



Essa rappresenta la più vasta mostra tecnico-commerciale di “geomatica” organizzata in Italia; attraverso workshop e sessioni “diffuse” scientificamente e logisticamente correlate con le tecnologie in mostra, attori e cultori del mondo della geomatica quali scienziati e neofiti, docenti e studenti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di servizio, hanno trovato grazie a questo appuntamento annuale spazi e momenti di crescita culturale, opportunità comunicative, scambio di esperienze, occasioni per approfondimenti tematici ed aggiornamenti.

Questo appuntamento rappresenta, per tutti i professionisti, l'occasione unica di poter avere una visione aggiornata e completa delle tecnologie per il territorio e l'ambiente, dalla Topografia alla Cartografia, dalla

Dopo le ultime edizioni organizzate a Bari, Brescia e Parma, la sedicesima conferenza nazionale 2012 della ASITA, la Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le In-

formazioni Territoriali e Ambientali, si è tenuta quest'anno alla Fiera di Vicenza dal 6 al 9 novembre con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del Comune di Vicenza.

Molto spesso, un

Geometra

è meglio.

APRILE 2013**Nella Topografia, per esempio.**

Da sempre, i geometri sono particolarmente competenti in Topografia: si occupano di rilevamento, determinazione e verifica di confini, operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali; misurano e dividono i fondi rustici, le aree urbane e le costruzioni civili, industriali ed artigianali.

Prima di rivolgerti ad uno sconosciuto, pensa che il tuo geometra ha tutti gli strumenti professionali per occuparsi con competenza di tutto quanto riguarda il tuo patrimonio e per tutelare i tuoi interessi. Se non hai mai avuto un geometra di fiducia, chiama il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (**011 53.77.56, www.collegiogeometri.to.it**): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

Fotogrammetria al Telerilevamento, dai Sistemi informativi Geografici e Territoriali alla Geodesia, dalla Geologia all'Urbanistica.

A due anni dall'evento drammatico della devastazione, a seguito dell'esondazione delle acque, che ha interessato i territori del Nord-Est rovinando il patrimonio storico della prestigiosa città berica (ingenti danni riportati a ben 12 monumenti storici tra cui il parco Querini, il teatro Olimpico e il teatro Astra), una sessione speciale della conferenza nazionale è stata dedicata al rischio idrogeologico, riproponendo l'assoluta urgenza di assumere la difesa del suolo tra le principali priorità dell'intervento pubblico nel governo del territorio; tale sessione è da considerarsi il motivo del successo di questa edizione, a cui hanno presenziato un nutrito numero di partecipanti con forte coinvolgimento ed interesse specialistico.

Quest'anno i temi affrontati durante i quattro giorni di conferenza hanno sottolineato quanto l'infor-

mazione Geografica rivesta un ruolo di infrastruttura abilitante per tanti settori di intervento pubblico; le tecnologie geomatiche possono dare un contributo decisivo ai servizi innovativi per la collettività promuovendo sviluppo e crescita; è stata quindi inserita una seconda sessione speciale dedicata alla Geomatica forense nei contesti investigativo e processuale; sono stati messi in relazione diritto e scienza, così da evidenziare quanto possa essere significativo l'impatto di questa disciplina nella vita dei cittadini. Durante alcuni dei numerosi convegni sono intervenuti tecnici, avvocati e magistrati per riproporre casi attuali della giurisprudenza dove si è reso faticoso applicare consuetudine e perizie geomantiche per la difficoltà di dimostrare l'imparzialità e l'obiettività delle tecniche applicate (perizie per gli omicidi Marta Russo, Cogne, Franzoni).

Sono state inoltre presentate tre sessioni di carattere istituzionale ove è stato esaminato il contributo e l'esperienza della Regione Veneto

e degli Enti Locali alla formazione dell'infrastruttura nazionale di dati spaziali ed obiettivi conseguiti dal CISIS; il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici. Tra la vastità degli appuntamenti programmati nei giorni della conferenza, di particolare rilevanza per i professionisti del nostro settore è stato l'incontro che si è tenuto in data 7 novembre a cura del coordinatore CISIS-CPSG Sig. D. Longhi (Regione Abruzzo) dal titolo "Il ruolo delle Regioni per l'informazione geografica"; durante il convegno sono stati affrontati temi quali: le procedure per la derivazione e la generalizzazione dei database topografici, il progetto interregionale NSPR (network di stazioni permanenti per le regioni), il network catastale che unisce le Regioni, il progetto per l'infrastruttura dati territoriali.

Nel 2013 le possibili città candidate ad ospitare la Conferenza Nazionale ASITA sono Firenze e Pescara.

Restructura 2012

Torino, 29 novembre - 2 dicembre 2012



Dal 29 novembre al 2 dicembre 2012 al Lingotto Fiere di Torino si è svolta l'edizione 2012 di Restructura, tradizionale salone dedicato all'edilizia aperto al pubblico e agli operatori professionali

La storica fiera dell'edilizia e del recupero del Lingotto di Torino ha compiuto quest'anno un quarto di secolo e lo ha fatto presentandosi al pubblico a pochi giorni dalla firma del nuovo decreto che incentiva le ristrutturazioni e l'impiego delle cosiddette rinnovabili termiche, per tentare di rilanciare il settore edile e, al tempo stesso, centrare gli obiettivi europei di recupero del patrimonio immobiliare esistente.

La fiera era articolata, come di consueto, su due piani, B2B e B2C, per aggiornare gli operatori del settore sulle normative e le nuove soluzioni in termini di sistemi costruttivi, materiali e attrezzature, e per raccontare agli utenti privati le opportunità riservate a chi intende ristrutturare i propri immobili, concentrando sempre di più l'attenzione su eco-sostenibilità ed efficienza energetica. La

cultura del "costruire sostenibile" si forma infatti, innanzitutto, partendo dalla sensibilizzazione di chi decide per l'investimento, ovvero il privato che vuole ristrutturare casa, comprare un immobile ristrutturato o anche solo operare piccoli interventi sulla propria abitazione.

Dal progetto alla sua realizzazione, passando per il cantiere, Restructura ha offerto una panoramica completa sul mondo delle costruzioni attraverso materiali, tecnologie e know-how che coinvolge tutti gli attori del settore. Il confronto fra operatori professionali e i momenti di approfondimento per i potenziali utenti hanno fatto da cornice al ricco calendario di eventi.

Restructura ha offerto momenti di informazione specifici per il grande pubblico, insieme ad eventi dedicati al confronto e all'approfondimento

per gli operatori professionali.

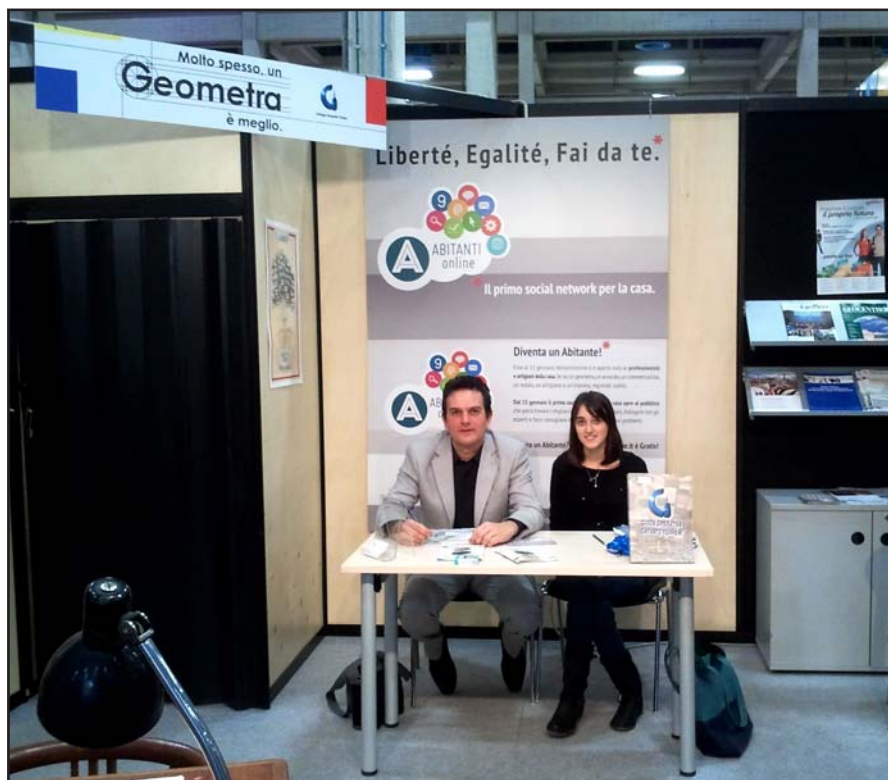
La sezione espositiva comprendeva 3 padiglioni più le aree esterne che coprono tutta la filiera dell'edilizia, dal progetto alla finitura, con un unico fil rouge.

Il Calendario degli eventi è stato fitto: convegni di approfondimento, seminari di aggiornamento, dimostrazioni di prodotto, visite ai cantieri all'avanguardia, e tanto altro, per una quattro giorni dell'edilizia e della progettazione a tutto tondo.

Il Salone è stato organizzato per aree tematiche omogenee:

RESTRUCTURA CANTIERE & MACCHINE: sezione destinata alle macchine e attrezzature tecnologiche per il cantiere, veicoli da cava e cantiere, veicoli commerciali, macchine movimento terra, gru, ecc.

RESTRUCTURA EDILIZIA & FINITURE: sezione destinata alle



Allo stand del Collegio, i Colleghi delle Commissioni hanno presentato le attività della Categoria e il servizio per i cittadini

AMBIENTE: sezione destinata alle aziende impegnate a trovare e realizzare nuovi modelli e nuove soluzioni che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente costruito (produzione alternativa del calore, bioarchitettura e prodotti ecologici, sistemi per risparmio e riciclo acqua, ecc.).

RESTRUCTURA IMPIANTI & SICUREZZA: sezione destinata agli impianti elettrici, ai sistemi e impianti di comunicazione, sicurezza e building automation, agli apparecchi di illuminazione, ecc.

RESTRUCTURA SERVIZI & GESTIONE: sezione destinata alle ultime novità offerte dai produttori di hardware e software per la progettazione, ai servizi finanziari e assicurativi, agli studi di progettazione, e ai fornitori di servizi specifici per la professione.

RESTRUCTURA & ARREDO URBANO: sezione destinata alle aziende che si occupano degli spazi e dei percorsi pubblici, compresi quelli "verdi".

Forte dei quasi 30.000 visitatori della passata edizione, Restruttura si è presentata all'appuntamento 2012 con un palinsesto ricco di appuntamenti tra convegni, workshop e "restructour" fuori sede, che hanno affiancato il tradizionale impianto espositivo.

Il pubblico dei committenti potenziali ha così avuto modo di passare in rassegna le diverse possibilità e soluzioni collegate alla casa; gli operatori hanno avuto importanti occasioni di aggiornamento e di confronto con i colleghi.

Nell'ambito di Restruttura il Collegio dei Geometri è stato presente con un proprio stand, nel quale si sono presentate le attività della Categoria e il servizio per i cittadini; lo stand è stato quest'anno particolarmente ben allestito anche grazie all'opera della Congrega dei Geometri di Rivarolo che ha curato l'allestimento di uno studio di Geometra a fine '800 ed

aziende operanti nei settori delle finiture (coperture, rivestimenti, serramenti, pavimentazioni, ecc.) dei più recenti sistemi costruttivi (facciate ventilate, sistemi prefabbricati, ecc.) e dei materiali e manufatti da costruzione (laterizi, acciaio e legno

da costruzione, ecc.) oltre alla tradizionale area del recupero, restauro e decorazione organizzata in collaborazione con il C.N.A., Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

RESTRUCTURA ENERGIA &



una raccolta di strumenti topografici storici che ha avuto molto successo.

Nell'ambito della manifestazione il Collegio ha organizzato due convegni, giovedì 29 novembre "LE NOVITA' 2012 IN URBANISTICA ED EDILIZIA", con relatori i funzionari cittadini, e venerdì 30 novembre "LA MEDIAZIONE CIVILE - CASI DI CONCRETA APPLICAZIONE", a cura della Commissione CTU del Collegio e con la partecipazione della Dott.ssa Lorenza Morello.

Convegni in breve

La Via della Pietra – Torino, 27 – 30 settembre

La mostra sui prodotti lapidei del territorio bargese dal titolo “La Via della Pietra” è stata organizzata dal Comune di Barge – Assessorato al Commercio, in collaborazione con l’Associazione Commercialisti di via Garibaldi di Torino e sostenuto dal patrocinio del Comune di Torino.

Lungo tutta via Garibaldi, da Piazza Statuto a Piazza Castello, dal 27 al 30 settembre, artigiani della pietra dei Comuni di Barge e Bagnolo Piemonte hanno esposto manufatti in Pietra di Luserna, Quarzite di Barge (la cosiddetta Bargiolina) e Pietra di Perosa, con l’intento di offrire al pubblico una panoramica sulla storia, sull’utilizzo passato e sulle applicazioni nell’edilizia moderna dei prodotti lapidei locali.

Eventi calamitosi: Quali responsabilità?, Torino, 19 novembre

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, il Collegio Geometri di Torino e Provincia, l’Ordine Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con la Commissione Interprofessionale CTU hanno organizzato il primo convegno interprofessionale dal titolo “Eventi calamitosi: Quali responsabilità?”

Durante il convegno si è trattato il tema delle calamità naturali e delle sue conseguenze attraverso le testimonianze di importanti relatori provenienti da ambiti professionali diversi quali ingegneri, avvocati,

architetti e giudici. Per il Politecnico di Torino erano presenti il professor Bernardino Chiaia che ha trattato il tema del rischio ingegneristico associato alle calamità naturali e il professor Paolo Napoli che ha approfondito le normative applicabili e lo stato dell’arte nel campo delle calamità naturali.

Il convegno si è rivolto in modo particolare a tutti i progettisti, direttori lavori, costruttori, manutentori, proprietari e amministratori di condominio.



L' ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
IL COLLEGIO GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA
L' ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
in collaborazione con la **COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE CTU ORGANIZZANO**

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2012 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00
AULA MAGNA PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO

IL 1° CONVEGNO INTERPROFESSIONALE

PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, COSTRUTTORE, MANUTENTORE, PROPRIETARIO, AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

**EVENTI CALAMITOSI:
QUALI RESPONSABILITÀ?**

SALUTI: RICCARDO BEDRONE, PRESIDENTE ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
ILARIO TESIO, PRESIDENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA
REMO GIULIO VAUDANO, PRESIDENTE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

RELATORI:
BERNARDINO CHIAIA, DOCENTE POLITECNICO DI TORINO, IL RISCHIO INGEGNERISTICO ASSOCIATO ALLE CALAMITÀ NATURALI
MAURA SABBIONE E STEFANIA TASSONE, PRESIDENTE E GIUDICE IV SEZ. CIVILE TRIBUNALE DI TORINO, I LIVELLI DI INDAGINE E ANALISI DELLA CASE HISTORY GIURISPRUDENZIALE
FLAVIO CAMPAGNA, AVVOCATO, PROFILI PENALI: UN EXCURSUS GIURISPRUDENZIALE SUI NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
VINCENZO ACUNTO, DIRETTORE ONOMA CONTROLLATA ONAL, VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI: TECNICHE DI RILEVAMENTO
PAOLO NAPOLI, DOCENTE POLITECNICO DI TORINO, NORMATIVE APPLICABILI E STATO DELL'ARTE: COME CAMBIA LA RESPONSABILITÀ
GIOVANNI ROSOTTO, ARCHITETTO, CASE HISTORY TECNICHE
MARCO WEIGMANN, AVVOCATO, LE RESPONSABILITÀ SUSCETTIBILI DI COPERTURA ASSICURATIVA
INTRODUCE E MODERA: FABRIZIO MARIO VINARDI, INGEGNERE, COMMISSIONE INTERPROFESSIONALE CTU

SONO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI:
AI GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TORINO (4),
AI DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI CONTABILI ODEC (4)
SONO STATI RICHIESTI CREDITI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

**ADESIONI ENTRO IL
15 NOVEMBRE 2012
FINO AD ESAURIMENTO POSTI**

Per tutti i professionisti
adesione obbligatoria
inviando email a architettorino@ean.it

Per i professionisti iscritti al collegio geometri
adesione obbligatoria
inviando email a geometri@ean.it

evento organizzato da



MOSTRA ESPOSITIVA DI SETTORE

LA VIA DELLA PIETRA

DAL 27 AL 30 SETTEMBRE 2012
VIA GARIBALDI • TORINO

*La Pietra di Luserna, la Quarzite di Barge (Bargiolina) e la Pietra di Perosa:
la storia, l'utilizzo passato e le applicazioni nell'edilizia moderna*

con il patrocinio di



Smart Building Smart City 2012
Presentazione degli esiti del
Workshop scenario
Torino, 7 dicembre

Presso la Sala Piemonte dell'Unione Industriale, rappresentanti di enti pubblici e privati sono stati chiamati a esaminare la fattibilità di 15 azioni elaborate da tecnici della pubblica amministrazione, ricercatori, professionisti, imprenditori, utenti finali e associazioni di categoria per perseguire gli obiettivi 40-40-40 entro il 2020, come indicato dall'Unione Europea in tema ambientale confrontandosi su tre aree tematiche:

- Residential Building: come incentivare azioni di rigenerazione sostenibile agendo sulla semplificazione delle procedure, sulla riduzione dei passaggi tra Piani, Regolamenti, Allegati e Protocolli che molto spesso rendono complesso l'agire dei diversi attori coinvolti con possibili effetti disincentivanti.

- Public Building: come intervenire sul patrimonio pubblico avviando un processo di rigenerazione degli edifici e dei luoghi dedicati all'edu-

cazione, alla cultura, alla socializzazione e ai servizi collettivi.

- Industrial Building: come pianificare la riqualificazione delle dorsali produttive e infrastrutturali che innervano la città "intelligente" per creare nuove occasioni d'investimento e meccanismi di rilancio economico.

Si tratta della seconda tappa di un percorso di confronto a più voci avviato nell'autunno 2011 dal titolo Smart Building in Torino Smart City per sottolineare l'impatto dell'edificio nelle questioni ambientali.

La parola passa ora a enti pubblici e soggetti privati e imprenditoriali, che, in un dibattito aperto, dovranno esaminare e dichiarare la fattibilità delle 15 strategie proposte e valutare i tempi per la messa in pratica.

Spina o fiore? – Torino,
12 dicembre

Le scienze sociali, la psicologia, la storia e le vite degli uomini e delle cose per comprendere le trasformazioni urbanistiche del vivere insieme.

Un intreccio in continua evoluzione.

La ricerca socio economica dell'IRES che ha analizzato il passaggio dalle fabbriche alle residenze e al parco di Spina 3 è stata presentata durante un seminario del 12 dicembre al Centro Incontri di Corso Stati Uniti.

La relazione presentata illustra i risultati conseguiti attraverso un complesso di indagini svolte nel 2012 dall'IRES Piemonte con riferimento all'area di Torino denominata Spina3, su incarico della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia della Regione Piemonte nella figura dell'ing. Livio Dezzani che, con vivo interesse e stimolante sollecitudine ha seguito lo sviluppo della ricerca in ogni sua fase.

Hanno partecipato all'evento rappresentanti delle istituzioni, studiosi e giornalisti che hanno affrontato tematiche legate all'area di con riferimento all'area di Torino denominata Spina 3, la sua trasformazione e in generale al futuro della città.

TESTO UNICO SICUREZZA 81/08 - 106/09

SEMINARI PER L'AGGIORNAMENTO DI 40 ORE NEL QUINQUENNIO

Il T. U. sulla Sicurezza impone l'**obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore** da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell'abilitazione già conseguita con il corso di 120 ore.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima del 15/5/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) l'obbligo di aggiornamento decorre da tale data e quindi l'aggiornamento di 40 ore deve essere effettuato entro il 15/5/2013.

Si invitano pertanto i professionisti interessati a quanto sopra a verificare la propria posizione ed a completare la formazione obbligatoria per mantenere l'abilitazione a Coordinatore della Sicurezza entro maggio 2013.

Per facilitare l'aggiornamento, la Fondazione programma più edizioni di un ciclo di 6 seminari tematici composti da due sessioni di 4 ore (8 complessive ciascuno) con una breve parte introduttiva comune a tutti, una parte normativa specifica del tema ed una parte dimostrativa-applicativa. La struttura del seminario riprende, nell'arco delle 8 ore complessive, la sequenza prevista dall'All. XIV per il corso abilitante: "giuridico" - "tecnico metodologico" - "Pratico". Le date dei cicli dei seminari sono rese note tramite circolare inviata via e-mail.

Recensioni

Geom. Germano Turin
Mario disabile superabile – 2012,
 Ed. Sottosopra, pagg. 200, prezzo
 15,00 Euro

Il geom. Germano Turin, iscritto all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia dal 1985, ha esordito come scrittore con il suo testo "Mario disabile superabile" dove racconta, in terza persona, la storia avventurosa e coraggiosa della sua vita.

Oltre alle condizioni di povertà dei suoi anni di infanzia, Germano è stato tristemente colpito da una malattia all'occhio, che lo ha reso monocolo, e dalla poliomielite che gli ha provocato difficoltà di movimento permanenti: racconta così come ha provato in prima persona cosa significhi essere disabile in mezzo a gente povera e emarginata.

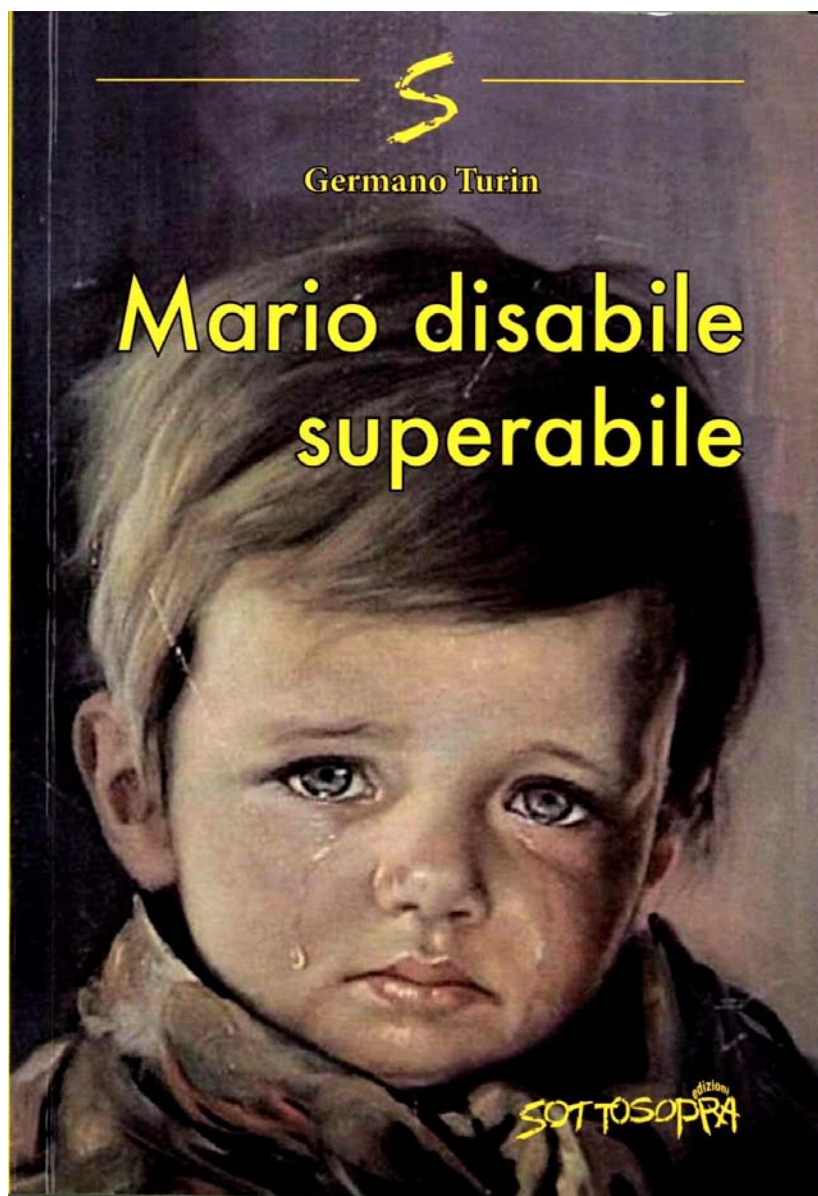
Ma l'autore racconta come ha potuto convivere con le proprie gravi ed apparentemente insuperabili difficoltà e disabilità ed a superarle con coraggio.

Nato nel '42 in un paese della bassa Pianura Padana in provincia di Padova, nel '60 prende il treno per Torino in cerca di lavoro: nei primi mesi viene ospitato in casa di amici coetanei dei genitori, immigrati a Torino qualche decennio prima. Trova lavoro come tornitore in officine meccaniche varie, che cambia sovente per aumentare la retribuzione e la qualifica ad ogni cambiamento. D'estate, uscito dall'officina, dà una mano alla famiglia nel lavoro dei campi. Nel '64 s'iscrive al corso serale in un

Istituto Tecnico per Geometri, continuando a lavorare in officina durante il giorno. Nel '69 sostiene gli esami di maturità e consegue il diploma di geometra: l'anno successivo passa dall'officina agli uffici diventando impiegato, sempre alle dipendenze della Fiat Auto. E' una conquista che non avrebbe neanche osato sperare

dieci anni prima, quando aveva preso il treno per Torino.

Degli anni seguenti e della sua esperienza come libero professionista geometra il libro non parla; speriamo che il geom. Turin, scrittore peraltro molto piacevole, lo racconti un giorno magari per la nostra Rivista.



Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

GENNAIO 2013

Scopri in quanti casi può esserlo anche per te.

Dal 1929, la Legge prevede che i geometri possano occuparsi di moltissimi temi: divisioni, comodato, successioni ereditarie, diritti reali, locazione, condominio, patti di famiglia, affitto d'azienda, estimo, misurazioni, progettazione. E più recentemente, tra le materie di competenza, ci sono la certificazione energetica e la sicurezza nei cantieri.

Prima di rivolgerti ad uno sconosciuto, pensa che il tuo geometra ha tutti gli strumenti professionali per occuparsi con competenza di tutto quanto riguarda il tuo patrimonio e tutelare i tuoi interessi. Se non hai mai avuto un geometra di fiducia, chiama il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (**011 53.77.56**, www.collegiogeometri.to.it): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

GENNAIO 2013

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

FEBBRAIO 2013

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

MARZO 2013

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

Molto spesso, un
Geometra
è meglio.

APRILE 2013

Nella Topografia, per esempio.

Da sempre, i geometri sono particolarmente competenti in Topografia: si occupano di rilevamento, determinazione e verifica di confini, operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali; misurano e dividono i fondi rustici, le aree urbane e le costruzioni civili, industriali ed artigianali.

Prima di rivolgerti ad uno sconosciuto, pensa che il tuo geometra ha tutti gli strumenti professionali per occuparsi con competenza di tutto quanto riguarda il tuo patrimonio e per tutelare i tuoi interessi. Se non hai mai avuto un geometra di fiducia, chiama il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia (**011 53.77.56**, www.collegiogeometri.to.it): un geometra è meglio ed è più vicino di quello che pensi.

CALENDARIO DA TAVOLO

“Molto spesso un Geometra è meglio”

Ritiratene copia al Collegio e diffondetelo